

**Manuale d'uso:**

**Trasmissione dei dati necessari alla determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2021, alla determinazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2020 per le località sorte dopo il 15 ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per le località in avviamento, e per l'avvio delle gestioni d'ambito tariffario avvenute nel medesimo periodo**

---

*Acquisizione/modifica dei valori riferiti ai cespiti di proprietà del distributore soggetti a trasferimento a titolo oneroso per tutte le località*

*13 gennaio 2021*

<b>1</b>	<b>Accesso alla raccolta</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Funzionalità comuni nella raccolta dati</b>	<b>10</b>
2.1	Funzione Seleziona località	10
2.2	Il caricamento massivo	11
2.3	I bottoni all'interno delle maschere	13
2.4	La sezione Invio definitivo	14
<b>3</b>	<b>Indicazioni generali sui contenuti della raccolta</b>	<b>15</b>
<b>4</b>	<b>Contenuto delle sezioni della raccolta</b>	<b>17</b>
4.1	Dati di società	17
4.1.1	Stratificazione contributi centralizzati	17
4.1.1.1	Modalità di compilazione	17
4.1.2	Investimenti, contributi e dismissioni in sistemi di telelettura e telegestione (tel)	17
4.1.2.1	Modalità di compilazione	18
4.1.3	Gare d'ambito	18
4.1.3.1	Modalità di compilazione	20
4.2	Dati di località	21
4.2.1	Stato di lavorazione località	21
4.2.1.1	Modalità di compilazione	22
4.2.2	Affidamento concessioni località a seguito gara d'ambito	23
4.2.2.1	Modalità di compilazione	29
4.2.3	Riclassifiche reti di trasporto	30
4.2.4	Scelta articolo 19.2 RTDG per località alimentate a GNL e con CARRO BOMBOLAIO	30
4.2.4.1	Modalità di compilazione	32
4.3	Attività di distribuzione	33
4.3.1	Sezione I – Risultati Fisici	33
4.3.1.1	Modalità di compilazione	33

4.3.2	Sezione II – Costo Storico .....	34
4.3.2.1	Modalità di compilazione .....	34
4.3.3	Sezione II - VIR .....	35
4.3.3.1	Modalità di compilazione .....	38
4.3.4	Sezione II - Rab Disallineate.....	39
4.3.4.1	Modalità di compilazione .....	39
4.3.5	Sezione II - Riclassificazione reti di trasporto.....	39
4.3.6	Sezione II bis – Stratificazione contributi.....	40
4.3.6.1	Modalità di compilazione .....	40
4.3.7	Sezione III – Riclassifiche .....	41
4.3.7.1	Modalità di compilazione .....	42
4.3.8	Sezione III – Riclassifiche per valori VIR.....	42
4.3.9	Sezione III – Riclassifiche per valori RAB DISALLINEATE .....	42
4.3.10	Sezione III bis – Stratificazione Contributi per Riclassifiche .....	42
4.3.10.1	Modalità di compilazione .....	44
4.3.11	Sezione IV – Dismissioni .....	44
4.3.11.1	Modalità di compilazione .....	45
4.3.12	Sezione IV – Dismissioni per valori VIR.....	45
4.3.13	Sezione IV – Dismissioni per valori RAB DISALLINEATE.....	46
4.3.14	Sezione IV bis – Stratificazione contributi per Dismissioni .....	46
4.3.14.1	Modalità di compilazione .....	47
4.4	Attività di misura.....	48
4.4.1	Sezione I – Risultati fisici .....	48
4.4.1.1	Modalità di compilazione .....	48
4.4.2	Sezione II – Costo Storico .....	48
4.4.2.1	Modalità di compilazione .....	50
4.4.3	Sezione II - VIR .....	50

4.4.3.1	Modalità di compilazione .....	50
4.4.4	Sezione II - Rab Disallineate.....	50
4.4.4.1	Modalità di compilazione .....	50
4.4.5	Sezione II - Riclassificazione reti di trasporto.....	51
4.4.6	Sezione II bis – Stratificazione contributi.....	51
4.4.6.1	Modalità di compilazione .....	53
4.4.7	Sezione III – Riclassifiche .....	53
4.4.7.1	Modalità di compilazione .....	54
4.4.8	Sezione III – Riclassifiche per valori VIR.....	54
4.4.9	Sezione III – Riclassifiche per valori RAB DISALLINEATE .....	54
4.4.10	Sezione III bis – Stratificazione Contributi per Riclassifiche .....	54
4.4.10.1	Modalità di compilazione .....	56
4.4.11	Sezione IV – Dismissioni .....	56
4.4.11.1	Modalità di compilazione .....	60
4.4.12	Sezione IV – Dismissioni per valori VIR.....	60
4.4.13	Sezione IV – Dismissioni per valori RAB DISALLINEATE.....	61
4.4.14	Sezione IV bis – Stratificazione contributi per Dismissioni .....	61
4.4.14.1	Modalità di compilazione .....	62
4.5	Allegati .....	63
4.5.1	Invio certificazioni .....	63
	Allegato 4.....	65
	Allegato 5.....	66
<b>5</b>	<b>Richiesta di informazioni.....</b>	<b>67</b>

## **1 Accesso alla raccolta**

Per poter accedere alla raccolta dati è necessario che l'impresa distributrice, nella persona del legale rappresentante, sia accreditata presso l'Anagrafica Operatori.

Pertanto, dopo essersi collegati al sito dell'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) [www.arera.it](http://www.arera.it), entrando nella sezione “Operatori - Gas”, si accede alla seguente pagina:

**ARERA**  
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Twitter LinkedIn YouTube Cerca

Autorità Atti e provvedimenti Comunicazione e stampa Dati e documenti Amministrazione trasparente **Consumatori** Operatori

Home / Operatori / Gas

## Operatori gas

- [Ricerca operatori](#)
- [Anagrafiche - Raccolte dati](#)
- [Reclami operatori/produttori](#)
- [Testi integrati](#)

### Le ultime novità

**DETERMINE** →

**Determina 9/2020 - DACU**  
pubblicata il 05 ottobre 2020  
[Modifiche al Modulo A e al Modulo RS di cui alla determinazione 1/DACU/2019 e s.m.i](#)

**Determina 8/2020 - DMRT**  
pubblicata il 30 settembre 2020  
[Aggiornamento, per il trimestre 1 ottobre – 31 dicembre 2020, delle schede di confrontabilità relative ai prezzi di fornitura di energia elettrica e di gas naturale](#)

**DELIBERAZIONI** →

**Delibera 355/2020/R/gas**  
pubblicata il 30 settembre 2020  
[Disposizioni inerenti alla disciplina del servizio di default trasporto, a partire dall'1 ottobre 2020, in ordine alle reti regionali di trasporto](#)

**Delibera 353/2020/R/gas**  
pubblicata il 30 settembre 2020  
[Aggiornamento, per il mese di ottobre 2020, delle condizioni economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima](#)

#### Argomenti

- Bilanciamento
- Codici di accesso ai servizi
- Evoluzione mercati dettaglio
- Gare distribuzione
- Monitoraggio retail
- Prezzi e tariffe
- Separazione contabile
- Separazione funzionale
- Settlement
- Smart metering
- Sistema Informativo Integrato
- Sviluppo rete trasporto
- REMIT

#### Documenti e attività

- Delibere
- Testi integrati
- Consultazioni
- Determine
- Comunicati e chiarimenti
- Eventi e seminari
- Raccolte dati

**Figura 1.1: accesso raccolte dati**

Cliccando su “Raccolte dati” e, nella pagina successiva, su “Accesso al sistema”, si accede alla pagina in cui è possibile effettuare l’accesso (figura 1.2).

**Inserisci Login e Password**

LOGIN
ANNULLA

ATTENZIONE: Per motivi di sicurezza, una volta terminato di utilizzare servizi che necessitano autenticazione, effettuare il logout e chiudere tutte le finestre del browser.

[Recupero password](#)

Per chiarimenti e supporto di tipo tecnico:



dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.30. oppure:

infoanagrafica@arera.it (indicare sempre la Ragione Sociale e la PIVA del soggetto per cui si sta scrivendo).

**Figura 1.2: pagina di accesso**

Dopo aver effettuato l'autenticazione, l'utente troverà una pagina, definita come Indice delle raccolte, che elenca le raccolte dati a cui è abilitato: tra queste troverà anche *“Rab Gas - Tariffe di distribuzione di gas naturale e di gas diversi dal naturale”*.


Selezionando il link relativo alla raccolta in questione, si accede alla pagina dello *“Storico edizioni raccolta dati Rab Gas - Tariffe di distribuzione di gas naturale e di gas diversi dal naturale”* (figura 1.3).


Raccolta dati: Rab Gas - Tariffe di distribuzione di gas naturale e di gas diversi dal naturale -				
Indice raccolte	Anagrafiche	Pannello di controllo RACCOLTA		
<b>Storico edizioni raccolta dati Rab Gas - Tariffe di distribuzione di gas naturale e di gas diversi dal naturale</b>				
Edizione	Svolgimento raccolta	Stato	Stato compilazione	Invio definitivo
<a href="#">Anno solare 2019 conguaglio per tariffe 2021</a>	Dal 13/01/2021 al 05/02/2021	<u>Aperta</u>	Parziale	Non effettuato
<a href="#">Anno solare 2019 per tariffe 2021</a>	Dal 15/10/2020 al 19/11/2020	Chiusa	Completata	Non effettuato
<a href="#">Anno solare 2018 conguaglio per tariffe 2020</a>	Dal 13/01/2020 al 04/02/2020	Chiusa	Non iniziata	Non effettuato
<a href="#">Anno solare 2018 per tariffe 2020</a>	Dal 18/10/2019 al 21/11/2019	Chiusa	Parziale	Non effettuato


**Figura 1.3: storico della raccolta**

In questa pagina si trova il *link* per tornare all'indice delle raccolte dati, oltre ad altre informazioni quali:

- l'edizione e il suo riferimento;
- il periodo di svolgimento della raccolta;
- lo stato della raccolta (aperta o chiusa);
- lo stato della compilazione (non iniziata, parziale o completa);
- le informazioni riguardanti l'invio definitivo (non effettuato o effettuato);
- il *link* per accedere alla raccolta rappresentato dall'icona che precede il riferimento dell'edizione o dallo stato della raccolta.

Il simbolo  indica che i dati sono modificabili in quanto non è stato ancora effettuato l'invio definitivo.

Il simbolo  indica che la raccolta è stata compilata completamente, ma non è stato ancora effettuato l'invio definitivo.

Il simbolo  indica che i dati non sono modificabili, in quanto è già stato effettuato l'invio definitivo oppure perché la raccolta è chiusa.

Il pannello di controllo della raccolta

Accedendo alla raccolta viene visualizzata la pagina "*Pannello di controllo*" (figura 1.4) dove sono presenti tutte le voci inerenti a questa raccolta.

Pannello di controllo

Denominazione		Manuale ?
<b>Dati società</b>		
Stratificazione contributi centralizzati		COMPILA
Investimenti, contributi e dismissioni in sistemi di telelettura e telegestione (TEL)		COMPILA
Gare d'ambito		COMPILA
<b>Dati località</b>		
Stato di lavorazione località	RIEPILOGO	COMPILA
Affidamento concessioni località a seguito gara d'ambito		COMPILA
Riclassifiche reti di trasporto		COMPILA
Scelta articolo 19.2 RTDG per località alimentate a GNL e con carro bombolaio		COMPILA
Con riferimento alle distribuzioni di gas diversi dal gas naturale si precisa quanto segue:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Le località con anno di prima fornitura (APF) 2019 o 2020, possono non compilare le sezioni di seguito descritte.</li> <li>Le località per le quali alla data del 31 dicembre 2019 il numero di punti di riconsegna attivi (PDR) risulta inferiore a 300, possono non compilare le sezioni di seguito descritte (devono però spuntare il flag PDR 300 presente in ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE - SEZIONE I - RISULTATI FISICI).</li> </ul>		
<b>Attività di distribuzione</b>		
Sezione I - Risultati Fisici	RIEPILOGO	COMPILA
Sezione II - Costo Storico	RIEPILOGO	COMPILA
Sezione II - VIR	RIEPILOGO	COMPILA
Sezione II - Rab Disallineate	RIEPILOGO	COMPILA
Sezione II - Riclassificazione reti di trasporto	RIEPILOGO	COMPILA
Sezione II bis - Stratificazione contributi	RIEPILOGO	COMPILA
Sezione III - Riclassifiche	SELEZIONA LOCALITÀ	RIEPILOGO      COMPILA
Sezione III bis - Stratificazione Contributi per Riclassifiche	SELEZIONA LOCALITÀ	RIEPILOGO      COMPILA
Sezione IV - Dismissioni	SELEZIONA LOCALITÀ	RIEPILOGO      COMPILA
Sezione IV bis - Stratificazione contributi per dismissioni	SELEZIONA LOCALITÀ	RIEPILOGO      COMPILA
<b>Attività di misura</b>		
Sezione I - Risultati fisici	RIEPILOGO	COMPILA
Sezione II - Costo Storico	RIEPILOGO	COMPILA
Sezione II - VIR	RIEPILOGO	COMPILA
Sezione II - Rab Disallineate	RIEPILOGO	COMPILA
Sezione II - Riclassificazione reti di trasporto	RIEPILOGO	COMPILA
Sezione II bis - Stratificazione contributi	RIEPILOGO	COMPILA
Sezione III - Riclassifiche	SELEZIONA LOCALITÀ	RIEPILOGO      COMPILA
Sezione III bis - Stratificazione Contributi per Riclassifiche	SELEZIONA LOCALITÀ	RIEPILOGO      COMPILA
Sezione IV - Dismissioni	SELEZIONA LOCALITÀ	RIEPILOGO      COMPILA
Sezione IV bis - Stratificazione contributi per dismissioni	SELEZIONA LOCALITÀ	RIEPILOGO      COMPILA
<b>Allegati</b>		
Invio certificazioni		COMPILA
Elenco dichiarazioni		COMPILA
ELENCO COMUNICAZIONI		INVIO DEFINITIVO

Figura 1.4: Pannello di controllo della raccolta



Nel pannello di controllo, come nel resto del sistema, è presente il bottone per poter tornare all'indice delle raccolte (riquadro verde in figura 1.4). Inoltre da qualunque punto del sistema è sempre possibile tornare a questa pagina cliccando il bottone in alto a destra "Pannello di controllo RACCOLTA" (riquadro rosso in figura 1.4).

Nel pannello di controllo, sono presenti diverse voci e accanto a queste i bottoni:

- **SELEZIONA LOCALITÀ:** che permette la selezione delle località per le quali rettificare i dati relativi al campo di "Quota di proprietà" per gli Anni Solari precedenti per le maschere relative a "Sezione III - Riclassifiche", "Sezione III bis - Stratificazione contributi per Riclassifiche", "Sezione IV - Dismissioni" e "Sezione IV bis - Stratificazione contributi per Dismissioni" (vedi paragrafo 3.1).
- **RIEPILOGO:** che permette di visualizzare l'elenco delle località dell'operatore per le sezioni relative ai *Dati località*;
- **COMPILA:** che permette di compilare le maschere delle sezioni *Dati società* e *Allegati* o di accedere al menù di compilazione per la sezione *Dati località*.

I bottoni di compilazione cambieranno aspetto in base allo stato: il tasto di compilazione associato ad una voce, in principio di colore celeste, diviene azzurro acceso quando tutte le maschere associate alla sezione sono state compilate.

**ATTENZIONE: nell'elenco delle località associate all'operatore sono comprese anche località in stato di pending.**

Per queste ultime (cfr. manuale Anagrafica Territoriale) è possibile visualizzare i dati precedentemente memorizzati, ma non modificarli né salvare le maschere. Per poter effettuare l'invio definitivo è dunque necessario che la situazione di pendenza sia risolta (confermando l'avvenuta acquisizione/cessione nell'Anagrafica Territoriale o sollecitando l'operatore cedente a farlo qualora sia stata dichiarata un'acquisizione non confermata dalla controparte).

## 2 Funzionalità comuni nella raccolta dati

### 2.1 Funzione Seleziona località

La funzione, cui si accede attraverso il bottone “SELEZIONA LOCALITÀ” presente nel pannello di controllo è disponibile per le seguenti maschere dell’attività di distribuzione e dell’attività di misura:

- Sezione III – Riclassifiche;
- Sezione III bis – Stratificazione Contributi per Riclassifiche;
- Sezione IV – Dismissioni;
- Sezione IV bis – Stratificazione contributi per dismissioni.

Premendo il bottone il sistema presenta l'elenco delle località dell'esercente che rispettano le seguenti condizioni:

- sono a gas naturale
- non hanno lo stato di lavorazione “**Verificato con l’Ente concedente**” da edizioni precedenti della raccolta in tutti i periodi di riferimento per i quali la località risultava presente (figura 2.1).

La funzione consente di scegliere per quali località e quali periodi di riferimento modificare i dati relativi alla “**Quota di proprietà**”.

Selezionando una o più località per uno o più periodi di riferimento e premendo il bottone “CONFERMA”, si accede alla sezione di caricamento massivo (paragrafo 2.2), da cui sarà possibile scaricare il template Excel che comprenderà, oltre alle località compilabili per il periodo di riferimento in corso, anche quelle selezionate per i periodi.

Questa funzionalità consente di snellire il processo di caricamento massivo in quanto verranno considerate, per le sezioni sopra indicate, le sole località selezionate per la generazione del template Excel che verrà poi utilizzato per il caricamento massivo.



**Figura 2.1: elenco località anni precedenti**

## 2.2 Il caricamento massivo

Una modalità alternativa di compilazione è il Caricamento Massivo.

I caricamenti massivi sono disponibili solo per le maschere della seconda sezione (Dati località) e permettono di salvare contemporaneamente i dati relativi a tutte le località dell'operatore, senza il bisogno di accedere alle singole pagine.

Per utilizzare tale modalità basta premere il bottone RIEPILOGO dal Pannello di controllo della raccolta. Il sistema presenterà, sotto l'elenco delle proprie località, una maschera come da immagine seguente<sup>1</sup>:



**Figura 2.2: Caricamento massivo**

<sup>1</sup> L'aspetto del pulsante Sforgia e della casella di caricamento può variare a seconda del browser utilizzato.

Per prima cosa occorre scaricare il *template Excel* (.xls), cliccando sull'icona raffigurante un cerchio arancione con una freccia bianca all'interno (riquadro rosso in figura 2.2). Il *file* scaricato conterrà (se presenti) i dati già caricati nella sezione corrente per tutte le località e dovrà essere completato seguendone l'intuitiva impostazione grafica.

Dopo la compilazione il *file* deve essere caricato sul sistema, cliccando sul bottone SFOGLIA si apre una finestra da cui selezionare il documento *Excel* opportunamente compilato. Cliccando sul bottone CARICA si carica il contenuto del *file* nel sistema.

Appena caricato il *file*, a video comparirà un messaggio che indica se l'*upload* del *file* è andato a buon fine: **questo non implica che il sistema abbia accettato e salvato i dati in esso contenuti.**


Entro pochi minuti si riceverà infatti un'*e-mail* per informare dell'avvenuto salvataggio dei dati inseriti o, qualora fossero stati riscontrati degli errori, il motivo del rifiuto e i valori eventualmente da correggere.

È possibile ripetere ogni caricamento più volte: ogni volta che un invio massivo va a buon fine i dati contenuti nel *file Excel* sovrascrivono i precedenti valori eventualmente dichiarati per quella sezione, se invece sono riscontrati errori o vincoli non rispettati, nessun nuovo dato viene salvato.

NOTA: i dati caricati attraverso questa funzionalità saranno visibili all'interno delle maschere solo dopo l'avvenuta ricezione dell'*e-mail* riguardante l'esito del caricamento.

**ATTENZIONE: le maschere compilate con caricamento massivo sono salvate automaticamente.**

Unicamente per la *sezione I – Risultati fisici* è in alcuni casi necessario accedere alla maschera della località per confermare il salvataggio: nei casi in cui è previsto l'invio dell'*istanza per il riconoscimento dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione di quanto previsto dal comma 4, articolo 46/bis del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159*, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (*di seguito: decreto legge n. 159/07*) (cfr. paragrafo 4.3.1). Infatti, il *file* deve essere caricato tramite l'interfaccia *web* per poter effettuare l'invio definitivo.

Le località per cui ciò si rende necessario sono comunque facilmente identificabili dal menù di configurazione della sezione in quanto identificate dal simbolo di *non compilato*  .

Un messaggio indicante la necessità di caricare il *file* compare inoltre nel *file Excel* durante la compilazione se si dichiarano valori non nulli dell'ammontare COL di cui al comma 59.4 dell'Allegato A alla deliberazione 22 dicembre 2016, 775/2016/R/GAS, come successivamente modificato e integrato (di seguito: RTDG).

**ATTENZIONE: dall'elenco delle località presenti nel *file Excel* sono escluse eventuali località in stato di pending.**

Per queste ultime non è infatti consentito il salvataggio di nuovi dati finché la situazione di pendenza non viene risolta.

### 2.3 I bottoni all'interno delle maschere

All'interno delle maschere delle sezioni "*Dati società*", "*Dati località*" e "*Sezione I - Risultati Fisici*" è possibile cancellare tutti i dati imputati nella maschera e aggiornare lo stato di compilazione della stessa in "*Non Compilato*" mediante il bottone CANCELLA DATI.

In fondo alla pagina, inoltre, è presente una banda blu che contiene dei bottoni e può essere di tre tipi:

- se la maschera appartiene alle sezioni *Dati società* e *Dati località*, i bottoni presenti sono:



- se la maschera appartiene alle sezioni *Attività di distribuzione* e *Attività di misura*, i bottoni presenti sono:



- per la maschera di *Invio allegati* i bottoni presenti sono:



- SALVA: permette il salvataggio dei dati imputati.

**ATTENZIONE: i dati non vengono salvati in automatico, bisogna sempre darne esplicita conferma attraverso il bottone SALVA.**

- ELENCO MASCHERE: riporta alla pagina con l'elenco delle località da compilare. Anche in questo caso se si sono imputati dei dati nella maschera questi NON vengono salvati automaticamente; pertanto ogni volta che si rientra nelle maschere saranno presenti i dati dell'ultimo salvataggio effettuato.
- STAMPA PDF: genera il *pdf* della maschera.
- INVIO DEFINITIVO: porta alla sezione *Invio definitivo*.
- ANNULLA: permette di ritornare al pannello di controllo della raccolta. Anche in questo caso se si sono imputati dei dati nella maschera questi NON vengono salvati automaticamente; pertanto ogni volta che si rientra nelle maschere saranno presenti i dati dell'ultimo salvataggio effettuato.

## 2.4 La sezione Invio definitivo

È possibile accedere a questa sezione in più modi:

- dal pannello di controllo della raccolta tramite il bottone INVIO DEFINITIVO;
- dalle maschere, attraverso il bottone INVIO DEFINITIVO.

In tutti i casi se la compilazione della raccolta non è stata completata il sistema non permette l'invio definitivo dei dati e mostra un messaggio che avvisa l'utente dell'impossibilità di effettuare tale operazione. Se invece la compilazione della raccolta è completa, il sistema chiede conferma sulla volontà di effettuare l'invio o se si desidera annullare e tornare alla compilazione.

A invio definitivo avvenuto, il sistema spedisce un'*e-mail* al rappresentante legale e agli utenti delegati, con in allegato l'attestato della avvenuta ricezione dei dati da parte del sistema.

**ATTENZIONE: Per effettuare l'invio dei dati è necessario aver compilato totalmente la raccolta dati.**

### 3 Indicazioni generali sui contenuti della raccolta

La presente raccolta è rivolta:

- **con riferimento ai dati tariffari:**
  - alle imprese di distribuzione interessate dalla nascita di località successivamente alla data del 15 ottobre 2020 (di seguito si indicherà con **località nuove** le località in cui la prima fornitura di gas è avvenuta in data successiva al 15 ottobre 2020, e con **località trasformate** le località interessate da separazione/unione, le località che passano da non rilevanti a rilevanti ai fini tariffari e i casi di trasformazione da GPL a gas naturale per le località con meno di 300 punti di riconsegna);
  - alle imprese di distribuzione che servono **località in avviamento** (anno di prima fornitura 2019 o 2020);
  - alle imprese di distribuzione che nel periodo intercorrente tra il 16 ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020, estremi compresi, hanno avviato una gestione d'ambito tariffario;
  - alle imprese di distribuzione che nel periodo intercorrente tra il 16 ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020, estremi compresi, hanno avviato distribuzioni in località alimentate con gas naturale da GNL o da gas naturale da carro bombolaio o per le località di cui all'articolo 14 della delibera 570/2019/R/gas, per le quali non è stata ancora presentata l'istanza completa di cui all'articolo 19, comma 2, della RTDG;
  - alle imprese di distribuzione sorte successivamente alla data del 15 ottobre 2020, compresi i casi di incorporazione, fusione etc.
- **con riferimento ai dati relativi alla quota parte dei cespiti di proprietà del gestore uscente soggetta a trasferimento a titolo oneroso:**
  - a tutte le imprese di distribuzione.

Tutte le informazioni trasmesse all'Autorità devono essere conservate dall'impresa distributrice in modo ordinato e rese accessibili per un periodo non inferiore a dieci anni.

L'Autorità ritiene i dati ricevuti per la determinazione tariffaria di natura riservata e confidenziale, pertanto tali dati verranno diffusi nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

La presente raccolta dati **termina** perentoriamente il **5 febbraio 2021**.

**La configurazione** presa a riferimento è quella in essere **alla data del 31 dicembre 2020**.



## 4 Contenuto delle sezioni della raccolta

### 4.1 Dati di società

#### 4.1.1 Stratificazione contributi centralizzati

Con riferimento alle sole imprese distributrici che hanno iniziato l'attività di distribuzione del gas successivamente alla data del 15 ottobre 2020, per ciascun anno e per ciascun cespite presente nei bilanci delle medesime imprese, riportare i valori dei contributi pubblici capitalizzati.

Per le altre imprese distributrici la presente sezione non è abilitata e quindi non modificabile.

**NOTA:** Nei casi di acquisizioni societarie successive alla data del 15 ottobre 2020, il soggetto entrante può richiedere alla Direzione Infrastrutture l'abilitazione all'inserimento dei dati di contributi già dichiarati dal soggetto uscente nelle precedenti raccolte.

##### 4.1.1.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.

#### 4.1.2 Investimenti, contributi e dismissioni in sistemi di telelettura e telegestione (tel)

Con riferimento alle sole imprese distributrici che hanno iniziato l'attività di distribuzione del gas successivamente alla data del 15 ottobre 2020, per ciascun anno e per ciascun cespite presente nei bilanci delle medesime imprese, riportare:

- il valore dei nuovi investimenti realizzati **al netto delle immobilizzazioni in corso [NI (no LIC)];**
- il valore dei contributi percepiti;
- il valore delle immobilizzazioni in corso **[LIC];**
- il valore delle immobilizzazioni in corso di anni precedenti entrate in esercizio **[LIC prec.];**

- il valore delle eventuali dismissioni e relativi contributi;
- il valore delle eventuali riclassifiche e relativi contributi.

Per le altre imprese distributrici la presente sezione non è abilitata e quindi non modificabile.

**NOTA:** Nei casi di acquisizioni societarie successive alla data del 15 ottobre 2020, il soggetto entrante può richiedere alla Direzione Infrastrutture l'abilitazione all'inserimento dei dati di investimento, già dichiarati dal soggetto uscente nelle precedenti raccolte, riferiti a sistemi di telelettura/telegestione, purché ancora in esercizio ed in uso.

#### **4.1.2.1 Modalità di compilazione**

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.

#### **4.1.3 Gare d'ambito**

La presente sezione deve essere compilata solo se è stata avviata la gestione di ambito tariffario nel periodo intercorrente tra 16 ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020 estremi compresi.

#### **AMBITO**

Selezionare nella casella combinata l'ambito tariffario per il quale è stata avviata la gestione d'ambito tariffario.

#### **DATA INIZIO AFFIDAMENTO AMBITO – ARTICOLO 7, COMMI 1 E 5 DEL CONTRATTO TIPO**

Indicare la data di inizio affidamento secondo quanto previsto dall'articolo 7, commi 1 e 5 dello schema di contratto tipo.

#### **CONTRATTO DI SERVIZIO**

Allegare il contratto di servizio, sottoscritto tra il gestore entrante e la stazione appaltante, in formato pdf.

#### **SOTTOSEZIONE AMBITI NATI DA ACCORPAMENTO**

## **AMBITO NATO DA ACCORPAMENTO**

indicare “Sì” se l’ambito tariffario in esame è nato da accorpamento di ambiti tariffari secondo quanto previsto dal DM 19 gennaio 2011 altrimenti indicare “No”.

### **AMBITI ACCORPATI CON MENO DI 100.000 PDR (ARTICOLO 3 DELIBERA 11 OTTOBRE 2012, 407/2012/R/GAS)**

Il campo risulta compilabile solo se il campo “**AMBITO NATO DA ACCORPAMENTO**” risulta uguale a “Sì”.

Indicare “Sì” se l’accorpamento ha interessato ambiti di dimensioni inferiori a 100.000 PDR, altrimenti indicare “No”.

### **AMBITI ACCORPATI CON PIÙ DI 100.000 PDR (ARTICOLO 2 DELIBERA 30 MAGGIO 2013, 230/2013/R/GAS)**

Il campo risulta compilabile solo se il campo “**AMBITO NATO DA ACCORPAMENTO**” risulta uguale a “Sì”.

Indicare “Sì” se l’accorpamento ha interessato ambiti di dimensioni superiori a 100.000 PDR, altrimenti indicare “No”.

## **SOTTOSEZIONE ADEMPIMENTI DELIBERA 11 OTTOBRE 2012, 407/2012/R/GAS**

### **CG, QA, QC**

Indicare i valori risultanti dall’applicazione delle formule riportate all’articolo 1 della deliberazione 11 ottobre 2012, 407/2012/R/gas, come successivamente modificata e integrata. Si ricorda che il corrispettivo **CG** deve essere aggiornato all’anno 2020 secondo le disposizioni previste dall’articolo 4 della medesima deliberazione 11 ottobre 2012, 407/2012/R/gas.

Nello specifico il valore di **CG**, risultante dall’applicazione della formula di cui all’articolo 1 della deliberazione 11 ottobre 2012, 407/2012/R/gas, calcolato con riferimento all’anno 2012, deve essere moltiplicato per l’indice relativo al tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall’Istat, che, in coerenza con l’indice utilizzato ai fini delle determinazioni tariffarie, per l’anno 2020 è pari a 1,086252.

### **INTERESSI CG**

Nel caso in cui siano state corrisposte, dal gestore uscente alla stazione appaltante, anticipazioni relative al corrispettivo *una tantum* di cui all'articolo 8, comma 1 del DM 226/11, indicare il valore degli interessi maturati sulle anticipazioni corrisposte, che il gestore entrante ha restituito al gestore uscente nel momento in cui è stata avviata la gestione d'ambito, calcolato secondo le disposizioni previste dalla deliberazione 3 luglio 2014, 326/2014/R/gas, applicando i tassi di interesse indicati nella medesima deliberazione 3 luglio 2014, 326/2014/R/gas, per gli anni 2014 e 2015, e nella deliberazione 14 gennaio 2016, 10/2016/R/gas, con riferimento al triennio 2016-2018. Per gli anni successivi al 2018 e fino all'anno 2021 il tasso di interesse da applicare è assunto pari a 4,14%.

#### **SOTTOSEZIONE SCONTO TARIFFARIO**

##### **VALORE MASSIMO DELLO SCONTO ( $V_{lim}$ )**

Indicare, su base annua, il valore massimo dello sconto ( $V_{lim}$ ), come riportato nel bando di gara.

##### **PERCENTUALE SCONTO OFFERTA IN SEDE DI GARA**

Indicare la percentuale di sconto offerta in sede di gara.

**Nel caso in cui il valore di rimborso non sia stato concordemente definito tra le parti, si ricorda che, come precisato nei chiarimenti dell'autorità del 13 marzo 2015 e nei chiarimenti pubblicati sul sito del Ministero dello sviluppo economico, il valore dello sconto tariffario ( $V_{lim}$ ) non sarà più modificato, essendo un valore offerto dal partecipante in sede di gara, come percentuale rispetto ad un valore massimo di sconto il cui primo termine (punto i. della lettera a) dell'art.13, comma 1 del decreto n. 226/11) è definito in sede di gara, considerando il valore di riferimento di cui all'art. 5 comma 16.**

#### **4.1.3.1 Modalità di compilazione**

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- È possibile salvare la maschera senza aggiungere alcun ambito.
- Si può aggiungere un ambito premendo l'apposito bottone "AGGIUNGI AMBITO".

- Tutti i campi sono obbligatori ad eccezione del “**Contratto di servizio in formato pdf**”.
- I campi numerici devono essere maggiori o uguali a zero.
- I campi numerici devono avere al massimo 2 decimali.
- La “**Data inizio affidamento Ambito**” deve essere compresa tra il 01/01/2020 e la data di apertura della raccolta (15/10/2020).
- Il file caricato per il campo “**Contratto di servizio in formato pdf**” deve essere in formato pdf.
- Rispondendo Sì a “**Ambito nato da accorpamento**”, appariranno 2 ulteriori opzioni da compilare.
- I campi “**Ambiti accorpati con meno di 100.000 PDR**” e “**Ambiti accorpati con più di 100.000 PDR**” non possono assumere lo stesso valore.
- Perché i dati vengano salvati correttamente, è necessario premere il bottone “AGGIUNGI/MODIFICA” e successivamente il bottone “SALVA”.

## 4.2 Dati di località

### 4.2.1 Stato di lavorazione località

Con riferimento alle sole località con stato **Da processare** e **Valutato dal gestore**, è possibile modificare i dati in precedenza dichiarati e, qualora i medesimi dati siano stati nel frattempo verificati in contraddittorio con l'Ente locale concedente e sia stato raggiunto l'accordo con quest'ultimo, è possibile nella presente sezione modificare lo stato di lavorazione in **Verificato con l'Ente concedente**.

È inoltre possibile cambiare lo stato **Da processare** con **Valutato dal gestore** e viceversa.

Si riportano di seguito le definizioni relative allo **Stato di lavorazione delle località**:

- **Da processare**: i dati disponibili sono stati inseriti in via del tutto provvisoria dal gestore. Per le località con stato **Da processare** non è possibile calcolare lo *split* della RAB.

- **Valutato dal gestore:** il gestore ha valutato lo *split* dei valori delle immobilizzazioni presenti nelle schede tariffarie (già riconciliate con le evidenze delle fonti contabili obbligatorie) sulla base delle fonti contabili eventualmente fornite da altri soggetti proprietari, nonché, ove necessario, della ripartizione della consistenza fisica dei cespiti in RAB e dell'interpretazione del contratto di concessione.
- **Verificato con l'Ente concedente:** il gestore ha determinato lo *split* dei valori delle immobilizzazioni presenti nelle schede tariffarie (già riconciliate con le evidenze delle fonti contabili obbligatorie) sulla base delle fonti contabili eventualmente fornite da altri soggetti proprietari, nonché, ove necessario, della ripartizione della consistenza fisica dei cespiti in RAB e dell'interpretazione del contratto di concessione, verificate in contraddittorio con l'Ente locale concedente e sui quali ha raggiunto l'accordo con quest'ultimo.

**NOTA:** Nel caso di località in stato **Da processare** il gestore può decidere se inserire dati provvisori oppure se lasciare «zero». In ogni caso potrà procedere successivamente alle necessarie rettifiche, secondo quanto indicato nel seguito.

Si segnala inoltre che la presente sezione deve essere compilata e salvata solo dopo aver terminato il caricamento dei dati economici.

Il sistema non prevede salvataggi parziali pertanto il caricamento/salvataggio dei dati inseriti deve essere necessariamente effettuato in un'unica soluzione.

Nella successiva figura 4.1 è riportata la maschera “**Stato di lavorazione località**”.

	Da processare	Valutato dal gestore	Verificato con l'Ente concedente
8780 - Località A	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8781 - Località B	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**Figura 4.1: maschera Stato di lavorazione località**

#### 4.2.1.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- È obbligatorio scegliere uno stato per ogni località mostrata.

- Lo stato “**Verificato con l’Ente concedente**” non è modificabile se è stato scelto in un periodo precedente.
- Se lo stato “**Verificato con l’Ente concedente**” è stato scelto nell’edizione in corso, è modificabile attraverso il bottone *CANCELLA DATI*.

#### 4.2.2 Affidamento concessioni località a seguito gara d'ambito

La presente sezione è compilabile solo se è stato registrato l’affidamento dell’ambito tariffario nella sezione “GARE D’AMBITO”.

Pertanto, nel caso in cui ricorra la condizione di cui al precedente paragrafo, si deve selezionare l’ambito interessato.

Una volta selezionato l’ambito, utilizzando il pulsante “AGGIUNGI LOCALITA’”, nella casella combinata presente nel campo “Località” vengono elencate le sole località, alimentate con gas naturale, appartenenti all’ambito tariffario in cui il gestore entrante risulta svolgere il servizio di distribuzione alla data del 31 dicembre 2020, come risultante dagli aggiornamenti dell’anagrafica territoriale.

Per ciascuna località presente nella casella combinata del campo “Località”, si dovranno riportare le seguenti informazioni:

#### **TIPO GESTIONE**

Selezionare:

- a) “Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 23.1, lettera a) della RTDG)” nel caso in cui alla data di consegna dell’impianto, il gestore entrante risultava diverso dal gestore uscente, **tenendo conto, ai fini dell’identificazione dei profili soggettivi del gestore entrante e del gestore uscente, di quanto indicato all’articolo 26 della RTDG;**
- b) “Gestore entrante uguale a gestore uscente (comma 23.1, lettera b) della RTDG)” nel caso in cui alla data di consegna dell’impianto, il gestore entrante coincideva con il gestore uscente, **tenendo conto, ai fini dell’identificazione dei profili soggettivi del gestore entrante e del gestore uscente, di quanto indicato all’articolo 26 della RTDG.**

#### **DATA CONSEGNA IMPIANTO**

indicare la data di consegna dell'impianto riportata nel verbale di consegna di cui all'articolo 7, comma 4 dello schema di contratto tipo.

#### **VERBALE CONSEGNA IMPIANTO**

allegare copia del verbale di consegna, in formato pdf, redatto secondo le disposizioni previste dall'articolo 7, comma 4 dello schema di contratto tipo.

#### **RAB DISALLINEATA - ART. 24 RTDG**

indicare "Sì" qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 24, comma 1, della RTDG, altrimenti indicare "No".

#### **PERIMETRO INTERESSATO**

Il campo viene abilitato solo se la scelta indicata nel campo "Rab disallineata - Art. 24 RTDG" risulta uguale a "Sì".

In tal caso si deve selezionare il perimetro di applicazione scegliendo fra le seguenti opzioni:

- Intero perimetro;
- Solo parte comunale;
- Solo parte gestore.

Se il campo "Tipo Gestione" della presente maschera risulta uguale a "Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 23.1, lettera a) della RTDG)", il perimetro interessato sarà necessariamente quello relativo a "Solo parte comunale".

#### **RICOSTRUZIONE RAB DISALLINEATA**

Il campo viene abilitato solo se la scelta indicata nel campo "Rab disallineata - Art. 24 RTDG" risulta uguale a "Sì".

Selezionare dalla casella combinata la modalità utilizzata per la ricostruzione della stratificazione scegliendo tra una delle seguenti opzioni:

- Stratificazione pubblicata sul bando di gara;
- Stratificazione standard.

#### **RICOSTRUZIONE VIR**

Il campo viene abilitato solo se la scelta indicata nel campo "Tipo Gestione" risulta uguale a "Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 23.1, lettera a) della RTDG)".



In tal caso selezionare dalla casella combinata la modalità utilizzata per la ricostruzione della stratificazione scegliendo tra una delle seguenti opzioni:

- Stratificazione pubblicata sul bando di gara;
- Stratificazione standard.

#### **QUOTA CIN170 SOGGETTA A TRASFERIMENTO ONEROSO**

La presente quota è utilizzata per identificare la quota di CIN170 riferibile alla porzione di impianto di proprietà del Comune.

Il campo viene abilitato solo se la scelta indicata nel campo “Tipo Gestione” risulta uguale a “Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 23.1, lettera a) della RTDG”.

Solo nel caso in cui, per la località in esame, il valore del capitale investito netto (CIN<sub>170</sub>), determinato ai fini tariffari, sia stato calcolato con il criterio d'ufficio previsto dall'articolo 7, comma 6 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas/159/08 (RTDG 2009-2012), è necessario indicare il valore della quota di CIN<sub>170</sub>, relativo al perimetro del medesimo CIN<sub>170</sub> riferibile alla porzione di investimenti soggetta a trasferimento oneroso (*QuotaCIN70<sub>oner</sub>*), che è pari al rapporto tra il valore industriale residuo (VIR), relativo alla porzione soggetta a trasferimento a titolo oneroso (VIR<sub>oner</sub>), e il valore industriale residuo (VIR) relativo all'intero perimetro (VIR<sub>totale</sub>).

Formalmente:  $QuotaCIN70_{oner} = \frac{VIR_{oner}}{VIR_{totale}}$

Dove:

$VIR_{oner}$  è il valore relativo alla quota parte soggetta a trasferimento a titolo oneroso come desumibile, di norma, nella sezione “Dati economici valutazioni VIR” della Tabella 18 delle *Linee Guida*;

$VIR_{totale}$

è il valore complessivo (sia della parte soggetta a trasferimento a titolo oneroso sia della parte non soggetta a trasferimento a titolo oneroso) dove, con riferimento alla quota parte non soggetta a trasferimento a titolo oneroso ( $VIR_{comune}$ ), in assenza di una valutazione nell'ambito dell'iter di assegnazione del servizio di distribuzione del gas nell'ATEM oggetto dell'affidamento, il valore viene determinato sulla base di perizia asseverata, con attestazione dell'applicazione delle "Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale" del 7 aprile 2014, approvate con il decreto ministeriale 22 maggio 2014, come successivamente modificate e integrate (di seguito: *Linee Guida*) .

In assenza della perizia asseverata di  $VIR_{comune}$  il valore di  $QuotaCIN170_{oner}$  viene determinato, per ciascuna delle due porzioni (porzione soggetta a trasferimento e porzione non soggetta a trasferimento oneroso), utilizzando il valore di  $VIR_{convenzionale}$  determinato sulla base della procedura riportata nella determina 4 marzo 2020, 3/2020 DIEU.

Formalmente:

$$QuotaCIN170_{oner} = \frac{VIR_{convenzionale_{oner}}}{VIR_{convenzionale_{comune}} + VIR_{convenzionale_{oner}}}$$

#### **QUOTA QA170 SOGGETTA A TRASFERIMENTO ONEROSO**

La presente quota è utilizzata per identificare la quota di QA170 riferibile alla porzione di impianto di proprietà del Comune.

Il campo viene abilitato solo se la scelta indicata nel campo "Tipo Gestione" risulta uguale a "Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 23.1, lettera a) della RTDG)".

Solo nel caso in cui, per la località in esame, il valore della quota di ammortamento ( $QA_{170}$ ), determinato ai fini tariffari, sia stato calcolato con il criterio d'ufficio previsto dall'articolo 7, comma 6 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas/159/08 (RTDG 2009-2012), è necessario indicare il valore della quota di  $QA_{170}$ , relativo al perimetro della medesima  $QA_{170}$  riferibile alla porzione di investimenti soggetta a trasferimento oneroso ( $QuotaQA_{170}_{oner}$ ), che è pari al rapporto tra il valore di ricostruzione a nuovo, relativo alla porzione soggetta a trasferimento a titolo oneroso ( $VRN_{oner}$ ), e il valore di ricostruzione a nuovo relativo all'intero perimetro ( $VRN_{totale}$ ).

$$\text{Formalmente: } QuotaQA_{170}_{oner} = \frac{VRN_{oner}}{VRN_{totale}}$$

Dove:

$VRN_{oner}$  è il valore relativo alla quota parte soggetta a trasferimento a titolo oneroso come desumibile, di norma, nella sezione "Dati economici valutazioni VIR" della Tabella 18 delle *Linee Guida*;

$VRN_{totale}$  è il valore complessivo (sia della parte soggetta a trasferimento a titolo oneroso sia della parte non soggetta a trasferimento a titolo oneroso) dove, con riferimento alla quota parte non soggetta a trasferimento a titolo oneroso ( $VRN_{comune}$ ), in assenza di una valutazione nell'ambito dell'*iter* di assegnazione del servizio di distribuzione del gas nell'ATEM oggetto dell'affidamento, il valore viene determinato sulla base di perizia asseverata, con attestazione dell'applicazione delle "*Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale*" del 7 aprile 2014, approvate con il decreto ministeriale 22 maggio 2014, come successivamente modificate e integrate (di seguito: *Linee Guida*).

In assenza della perizia asseverata di  $VRN_{comune}$  il valore di  $QuotaCIM70_{oner}$  viene determinato, per ciascuna delle due porzioni (porzione soggetta a trasferimento e porzione non soggetta a trasferimento oneroso), utilizzando il valore di  $VRN_{convenzionale}$  determinato sulla base della procedura riportata nella determina 4 marzo 2020, 3/2020 DIEU.

Formalmente:

$$QuotaQA170_{oner} = \frac{VRNconvenzionale_{oner}}{VRNconvenzionale_{comune} + VRNconvenzionale_{oner}}$$

Indicare 0 (zero) in tutti gli altri casi.

#### **QUOTA CONTRIBUTI ARTICOLO 16, COMMA 6 DELLA RTDG 2009-2012 SOGGETTA A TRASFERIMENTO ONEROSO**

La presente quota è utilizzata per identificare il valore dei contributi di cui all'articolo 16, comma 6, della RTDG 2009-2012 riferibile alla porzione di impianto di proprietà del Comune.

Il campo viene abilitato solo se la scelta indicata nel campo "Tipo Gestione" risulta uguale a "Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 23.1, lettera a) della RTDG)".

Solo nel caso in cui, per la località in esame, il valore dei contributi privati di allacciamento sia stato calcolato dagli uffici dell'Autorità con il criterio previsto dall'articolo 16, comma 6 della RTDG 2009-2012, è necessario indicare la quota riferibile alla porzione di detti contributi soggetta a trasferimento oneroso.

A tal fine si deve indicare il valore risultante dal rapporto tra gli investimenti dichiarati nella RAB gas per la categoria "Impianti di derivazione (allacciamenti)" dichiarati fino all'anno 1999, espressi a prezzi dell'anno AC ( $d_{AT-1}^{AT-1} = 2020$ ), relativi alla porzione di impianto soggetta a trasferimento oneroso e il medesimo valore relativo all'intero perimetro sempre espresso a prezzi dell'anno AC ( $d_{AT-1}^{AT-1} = 2020$ ).

Indicare 0 (zero) in tutti gli altri casi.

#### **SOTTOSEZIONE ARTICOLO 26 RTDG**

La presente sottosezione deve essere compilata solo nei casi previsti dall'articolo 26 della RTDG.

Scegliere una tra le tre seguenti voci:

1. Raggruppamento temporaneo d'impresa (Località la cui gestione rientra nella fattispecie prevista dal comma 26.1 della RTDG);
2. Situazione di controllo ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 127/91 (Località la cui gestione rientra nella fattispecie prevista dal comma 26.2 della RTDG);

3. Partecipazioni del gestore entrante nel gestore uscente che non rientrano nella fattispecie di cui al comma 26.2 della RTDG (Località la cui gestione rientra nella fattispecie prevista dal comma 26.3 della RTDG).

Nei casi di cui ai precedenti punti 1 e 2 la scelta da indicare nel campo **“Tipo Gestione”** è sempre **“Gestore entrante uguale a gestore uscente (comma 23.1, lettera b) della RTDG)”** mentre nei casi di cui al precedente punto 3 la scelta da indicare nel campo **“Tipo Gestione”** è **“Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 23.1, lettera a) della RTDG)”**. In quest’ultimo caso la porzione del gestore che passa a VIR deve essere dichiarata al netto della quota di partecipazione detenuta dal gestore entrante nel gestore uscente.

#### **QUOTA PARTECIPAZIONE**

Solo nel caso in cui la scelta operata al precedente punto è uguale a **“Partecipazioni del gestore entrante nel gestore uscente che non rientrano nella fattispecie di cui al comma 26.2 della RTDG”** (Località la cui gestione rientra nella fattispecie prevista dal comma 26.3 della RTDG), è necessario indicare la quota di partecipazione detenuta dal gestore entrante nel gestore uscente (**quota che non passa a VIR**).

#### **4.2.2.1 Modalità di compilazione**

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- La maschera può essere compilata solo dopo aver salvato la **“Gare d’ambito”**.
- La compilazione avviene per ambito, gli ambiti mostrati sono quelli inseriti nella maschera **“Gare d’ambito”**.
- È possibile salvare la maschera senza aggiungere alcuna località.
- Le località selezionabili sono a gas naturale del distributore associate all’ambito per cui si sta compilando.
- Tutti i campi visibili sono obbligatori.
- La **“Data consegna impianto”** deve essere compresa tra la **“Data inizio affidamento Ambito”** inserita nella maschera **“Gare d’ambito”** per l’ambito oggetto di compilazione e la data di apertura della raccolta (15/10/2020).
- Il file caricato per il campo **“Verbale consegna impianto”** deve essere in formato pdf.

- I campi relativi alle Quote devono essere compresi tra 0 e 1.
- I campi relativi alle Quote devono avere al massimo 2 decimali.
- Scegliendo Sì per “**Rab disallineata - Art. 24 RTDG**”, sarà obbligatorio compilare anche i campi “**Perimetro interessato**” e “**Ricostruzione RAB disallineata**”.
- Se per “**Tipo Gestione**” è stato scelto “**Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 23.1, lettera a) della RTDG**”, nel campo “**Perimetro interessato**” sarà obbligatorio selezionare l’opzione “**Solo parte comunale**”.
- Perché i dati vengano salvati correttamente, è necessario premere il bottone “AGGIUNGI/MODIFICA” e successivamente il bottone “SALVA”.

#### 4.2.3 Riclassifiche reti di trasporto

La sezione non è compilabile nell’ambito della presente raccolta dati.

#### 4.2.4 Scelta articolo 19.2 RTDG per località alimentate a GNL e con CARRO BOMBOLAIO

La presente sezione deve essere compilata solo per le distribuzioni di gas naturale da GNL e gas naturale da carro bombolaio.

La scelta relativa alla disciplina tariffaria che si intende applicare viene imputata nell’ambito della registrazione della località nell’anagrafica territoriale distribuzione gas (<https://www.arera.it/it/comunicati/10/100917.htm>).

Nel campo denominato “**Data decorrenza scelta disciplina tariffaria**” viene riportata l’informazione, estratta dall’anagrafica territoriale, relativa alla decorrenza applicativa della disciplina tariffaria scelta.

Nei casi di nuove località la decorrenza applicativa coincide con la data di inizio fornitura mentre nel caso di trasformazioni di gas distribuito la decorrenza coincide con la data di trasformazione.

Secondo quanto previsto dall'articolo 14 della delibera 570/2019/R/gas per le località alimentate con gas naturale da GNL e con gas naturale da carro bombolaio già in esercizio al 31 dicembre 2019, indipendentemente dalla decorrenza registrata in anagrafica territoriale nell'anno 2020, l'eventuale assimilazione alle reti di distribuzione con il sistema nazionale di trasporto decorre dall'1 gennaio 2021.

**Si distinguono due casi:**

1. Regolazione tariffaria che prevede l'applicazione della disciplina generale relativa alle reti interconnesse a seguito presentazione dell'istanza di cui all'articolo 19, comma 2, della RTDG.
2. Regolazione tariffaria per le reti isolate di gas naturale di cui all'articolo 64 della RTDG

**Nel caso di scelta 1 devono essere compilati i seguenti campi:**

- **Data presentazione istanza di assimilazione di cui all'articolo 19.2 della RTDG**

Indicare la data in cui è stata presentata all'Autorità l'istanza di assimilazione

- **Istanza di assimilazione a reti di distribuzione interconnesse con il sistema nazionale di trasporto (articolo 19.2 RTDG)**

Allegare l'istanza in formato pdf

**Nel caso di scelta 2 devono essere compilati i seguenti campi:**

- **Scelta di aggregare in un unico ambito reti isolate di gas naturale le reti isolate di GNL e le reti isolate alimentate con carro bombolaio (articolo 65.5 RTDG)**

*Flag* su sì nel caso si scelga di aggregare in un unico ambito altrimenti *flag* su no

Nelle successive figure 4.3 e 4.4 è riportata la maschera “**Scelta articolo 19.2 RTDG per località alimentate a GNL e con CARRO BOMBOLAIO**” rispettivamente in caso di scelta 1 e di scelta 2.

Indice raccolte	Anagrafiche	Pannello di controllo RACCOLTA	
-----------------	-------------	-----------------------------------	--

SCELTA ARTICOLO 19.2 RTDG PER LOCALITÀ ALIMENTATE A GNL E CON CARRO BOMBOLAIO - 12345 - LOCALITÀ 1	
Data decorrenza scelta disciplina tariffaria	01/06/2020
Data presentazione istanza di assimilazione di cui all'articolo 19.2 della RTDG	<input type="text"/>
Istanza di assimilazione a reti di distribuzione interconnesse con il sistema nazionale di trasporto (articolo 19.2 RTDG)	Sfoggia... Nessun file selezionato.

SALVA	ANNULLA	STAMPA PDF	INVIO DEFINITIVO
-------	---------	------------	------------------

**Figura 4.2: maschera per scelta 1**

Indice raccolte	Anagrafiche	Pannello di controllo RACCOLTA	
-----------------	-------------	-----------------------------------	--

SCELTA ARTICOLO 19.2 RTDG PER LOCALITÀ ALIMENTATE A GNL E CON CARRO BOMBOLAIO - 23456 - LOCALITÀ 2	
Data decorrenza scelta disciplina tariffaria	20/06/2020
Scelta di aggregare in un unico ambito reti isolate di gas naturale le reti isolate di GNL e le reti isolate alimentate con carro bombolaio (articolo 65.5 RTDG)	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO

SALVA	ANNULLA	STAMPA PDF	INVIO DEFINITIVO
-------	---------	------------	------------------

**Figura 4.3: maschera per scelta 2**

#### 4.2.4.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Il file caricato per il campo **“Istanza di assimilazione a reti di distribuzione interconnesse con il sistema nazionale di trasporto (articolo 19.2 RTDG)”** deve essere in formato pdf.



## 4.3 Attività di distribuzione

### 4.3.1 Sezione I – Risultati Fisici

La presente sezione deve essere compilata solo per le **località trasformate** e per le **località in avviamento**.

Con riferimento alle località trasformate, il valore da riportare deve risultare coerente con quello già dichiarato nelle precedenti raccolte per le località estinte o, nei casi di passaggio di località da non rilevante a rilevante ai fini tariffari, si dovrà procedere alla ripartizione dei dati fisici (sarà cura dell'impresa distributrice richiedere nell'ambito della raccolta l'abilitazione alla modifica per la località sulla quale sono stati dichiarati i dati nelle precedenti raccolte).

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della RTDG, per le località in avviamento (APF 2019 o 2020) indicare il numero di punti di riconsegna attivi alla data del 31 dicembre 2020, compilando il campo denominato "*Punti di riconsegna – Anno corrente*", anche nel caso in cui il medesimo campo risulti già valorizzato con il numero di punti riconsegna attivi inserito nella raccolta del mese di ottobre 2020 (numero di punti di riconsegna attivi alla data del 15 ottobre 2020).

#### **Modello storico 46bis**

La presente sezione non è compilabile nell'ambito della presente raccolta dati.

#### **4.3.1.1 Modalità di compilazione**

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- In almeno una fascia la somma dei pdr deve essere  $> 0$ .
- In almeno una fascia la somma del gas distribuito deve essere  $> 0$ .
- La somma delle lunghezze di rete deve essere  $> 0$ .
- Il primo e l'ultimo giorno sono obbligatori.

#### 4.3.2 Sezione II – Costo Storico

Per le **località nuove** e le **località trasformate** l'impresa distributrice dovrà riportare la stratificazione storica degli incrementi patrimoniali. Il valore da riportare deve risultare coerente con quello già dichiarato nelle precedenti raccolte per le località estinte o, nei casi di passaggio di località da non rilevante a rilevante ai fini tariffari, si dovrà procedere alla ripartizione dei dati economici (sarà cura dell'impresa distributrice richiedere nell'ambito della raccolta l'abilitazione alla modifica per la località sulla quale sono stati dichiarati i dati nelle precedenti raccolte).

**ATTENZIONE: a partire dall'anno 2014 i valori relativi a “Condotte sostituite (art. 45/3 RTDG)” e “Ammodernamento sistemi odorizzazioni (art. 45/3 RTDG)” dovranno essere riportati rispettivamente nelle colonne “Condotte stradali” e “Impianti principali”, non essendo più previste forme di incentivazione con riferimento a tali tipologie di cespiti.**

**Per tutte le località** con stato diverso da **Verificato con l'Ente concedente**, con riferimento ai cespiti di proprietà del gestore uscente soggetti a trasferimento a titolo oneroso al gestore subentrante, compresi i casi previsti dall'articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11, è possibile modificare i dati già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

In particolare, i valori riferiti alla quota di proprietà dell'impresa distributrice dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto ai dati comunicati per il calcolo delle tariffe.

Si ricorda infine che nel caso in cui lo stato di lavorazione risulti diverso rispetto a quello comunicato nelle precedenti raccolte, lo stesso dovrà essere variato nella sezione **“Stato di lavorazione località”** presente nei **“Dati di Società”**.

##### 4.3.2.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.
- Il campo **“Quota gestore”** deve essere minore o uguale al rispettivo **“Intero perimetro”**.
- Il campo **“Quota comunale”** non è editabile e riporta la differenza tra i rispettivi **“Intero perimetro”** e **“Quota gestore”**.

### 4.3.3 Sezione II - VIR

La presente sezione è compilabile solo se il campo “Tipo Gestione” della maschera “Affidamento concessioni località a seguito gara d’ambito” risulta uguale a “Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 23.1, lettera a) della RTDG)”.

In questo caso, con riferimento all’attività di distribuzione e alla porzione soggetta a trasferimento oneroso, si dovrà riportare la stratificazione del valore delle immobilizzazioni lorde di località ( $VIRL_{s,t}^{AT-1}$ ) di cui all’articolo 1 della determinazione 1 agosto 2016, n. 19/2016 – DIUC (di seguito: determina 19/16) ricostruito secondo le disposizioni previste dalla medesima determina 19/16 e considerando l’utilizzo della stratificazione del valore industriale residuo (VIR) pubblicata sul bando di gara.

Nel caso in cui non sia disponibile la stratificazione del VIR, la matrice dei pesi [ $\phi_{s,t}$ ] da utilizzare è quella riportata nella determina 4 marzo 2020, 3/2020 DIEU.

Si precisa che, ai fini del calcolo del fattore di degrado ( $FD_{s,t}^{AT-1}$ ) riportato nella formula di cui all’articolo 1 della determina 19/16, si considera ACI uguale all’anno tariffe (AT) (es. ACI=2020 allora AT=2020) e, come riportato nel chiarimento pubblicato in data 3 ottobre 2016, si utilizzano le vite utili fissate nella RTDG in relazione alle gestioni per ambito.

Pertanto, il parametro  $FD_{s,t}^{AT-1}$  dovrà essere calcolato assumendo come anno calcolo (AC) l’anno t-1 rispetto all’ACI (es. ACI=2020 allora AC=2019).

Il vettore del deflatore degli investimenti fissi lordi ( $d_t^{AT-1}$  riportato nella seguente TABELLA 1) da utilizzare nella formula dovrà essere espresso a prezzi dell’anno AC ( $d_{AT-1}^{AT-1} = 2019$ ).

TABELLA 1

Anno Cespite (t)	$d_t^{AT-1}$
<b>1956</b>	34,486
<b>1957</b>	33,526
<b>1958</b>	34,300
<b>1959</b>	34,543
<b>1960</b>	33,156
<b>1961</b>	31,999
<b>1962</b>	30,696
<b>1963</b>	28,393
<b>1964</b>	27,205

<b>1965</b>	27,118
<b>1966</b>	26,389
<b>1967</b>	25,521
<b>1968</b>	24,948
<b>1969</b>	23,557
<b>1970</b>	20,732
<b>1971</b>	19,688
<b>1972</b>	19,061
<b>1973</b>	15,905
<b>1974</b>	12,273
<b>1975</b>	10,468
<b>1976</b>	8,748
<b>1977</b>	7,451
<b>1978</b>	6,580
<b>1979</b>	5,721
<b>1980</b>	4,618
<b>1981</b>	3,777
<b>1982</b>	3,282
<b>1983</b>	2,942
<b>1984</b>	2,694
<b>1985</b>	2,471
<b>1986</b>	2,381
<b>1987</b>	2,281
<b>1988</b>	2,160
<b>1989</b>	2,049
<b>1990</b>	1,922
<b>1991</b>	1,815
<b>1992</b>	1,747
<b>1993</b>	1,682
<b>1994</b>	1,627
<b>1995</b>	1,564
<b>1996</b>	1,513
<b>1997</b>	1,472
<b>1998</b>	1,447
<b>1999</b>	1,426
<b>2000</b>	1,387
<b>2001</b>	1,355
<b>2002</b>	1,320
<b>2003</b>	1,294
<b>2004</b>	1,254
<b>2005</b>	1,216
<b>2006</b>	1,187
<b>2007</b>	1,157
<b>2008</b>	1,121
<b>2009</b>	1,089
<b>2010</b>	1,090
<b>2011</b>	1,064
<b>2012</b>	1,032
<b>2013</b>	1,018
<b>2014</b>	1,017
<b>2015</b>	1,015
<b>2016</b>	1,012

<b>2017</b>	1,012
<b>2018</b>	1,006
<b>2019</b>	1,000

Si ricorda inoltre che, ai fini della ricostruzione del valore lordo da dichiarare nell'ambito della presente raccolta dati, per i valori dichiarati dall'anno 2013 compreso, il calcolo del fattore di degrado è effettuato assumendo come anno di calcolo AC l'anno AT-1, mentre, per i valori dichiarati con riferimento agli anni precedenti, il calcolo del fattore di degrado è effettuato assumendo come anno di calcolo AC l'anno AT-2.

Questa differenziazione riflette la modifica dei criteri di regolazione introdotta a partire dall'AT 2014 per mitigare gli effetti del *lag regolatorio* nel riconoscimento degli investimenti, a seguito della quale sono stati considerati anche gli investimenti dell'anno AT-1.

Nella TABELLA 2 che segue sono indicati i valori del parametro  $(1 - FD_{s,t}^{AT-1})$  della formula riportata al punto 1 della determinazione 19/16, calcolato secondo i criteri sopra esposti.

TABELLA 2

ANNO	Condotte stradali	Fabbricati	Impianti di derivazione	Impianti principali e secondari	Misuratori elettronici	Misuratori convenzionali <=G6	Misuratori convenzionali >G6	Dispositivi Add-on
1960	3,3333%	3,3333%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1961	5,0000%	5,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1962	6,6667%	6,6667%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1963	8,3333%	8,3333%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1964	10,0000%	10,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1965	11,6667%	11,6667%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1966	13,3333%	13,3333%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1967	15,0000%	15,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1968	16,6667%	16,6667%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1969	18,3333%	18,3333%	2,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1970	20,0000%	20,0000%	4,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1971	21,6667%	21,6667%	6,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1972	23,3333%	23,3333%	8,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1973	25,0000%	25,0000%	10,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1974	26,6667%	26,6667%	12,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1975	28,3333%	28,3333%	14,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1976	30,0000%	30,0000%	16,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1977	31,6667%	31,6667%	18,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1978	33,3333%	33,3333%	20,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1979	35,0000%	35,0000%	22,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1980	36,6667%	36,6667%	24,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1981	38,3333%	38,3333%	26,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%

1982	40,0000%	40,0000%	28,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1983	41,6667%	41,6667%	30,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1984	43,3333%	43,3333%	32,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1985	45,0000%	45,0000%	34,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1986	46,6667%	46,6667%	36,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1987	48,3333%	48,3333%	38,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1988	50,0000%	50,0000%	40,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1989	51,6667%	51,6667%	42,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1990	53,3333%	53,3333%	44,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1991	55,0000%	55,0000%	46,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1992	56,6667%	56,6667%	48,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1993	58,3333%	58,3333%	50,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1994	60,0000%	60,0000%	52,0000%	4,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1995	61,6667%	61,6667%	54,0000%	8,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1996	63,3333%	63,3333%	56,0000%	12,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1997	65,0000%	65,0000%	58,0000%	16,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1998	66,6667%	66,6667%	60,0000%	20,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1999	68,3333%	68,3333%	62,0000%	24,0000%	0,0000%	0,0000%	5,0000%	0,0000%
2000	70,0000%	70,0000%	64,0000%	28,0000%	0,0000%	0,0000%	10,0000%	0,0000%
2001	71,6667%	71,6667%	66,0000%	32,0000%	0,0000%	0,0000%	15,0000%	0,0000%
2002	73,3333%	73,3333%	68,0000%	36,0000%	0,0000%	0,0000%	20,0000%	0,0000%
2003	75,0000%	75,0000%	70,0000%	40,0000%	0,0000%	0,0000%	25,0000%	0,0000%
2004	76,6667%	76,6667%	72,0000%	44,0000%	6,6667%	6,6667%	30,0000%	6,6667%
2005	78,3333%	78,3333%	74,0000%	48,0000%	13,3333%	13,3333%	35,0000%	13,3333%
2006	80,0000%	80,0000%	76,0000%	52,0000%	20,0000%	20,0000%	40,0000%	20,0000%
2007	81,6667%	81,6667%	78,0000%	56,0000%	26,6667%	26,6667%	45,0000%	26,6667%
2008	83,3333%	83,3333%	80,0000%	60,0000%	33,3333%	33,3333%	50,0000%	33,3333%
2009	85,0000%	85,0000%	82,0000%	64,0000%	40,0000%	40,0000%	55,0000%	40,0000%
2010	86,6667%	86,6667%	84,0000%	68,0000%	46,6667%	46,6667%	60,0000%	46,6667%
2011	88,3333%	88,3333%	86,0000%	72,0000%	53,3333%	53,3333%	65,0000%	53,3333%
2012	90,0000%	90,0000%	88,0000%	76,0000%	60,0000%	60,0000%	70,0000%	60,0000%
2013	91,6667%	91,6667%	90,0000%	80,0000%	66,6667%	66,6667%	75,0000%	66,6667%
2014	91,6667%	91,6667%	90,0000%	80,0000%	66,6667%	66,6667%	75,0000%	66,6667%
2015	93,3333%	93,3333%	92,0000%	84,0000%	73,3333%	73,3333%	80,0000%	73,3333%
2016	95,0000%	95,0000%	94,0000%	88,0000%	80,0000%	80,0000%	85,0000%	80,0000%
2017	96,6667%	96,6667%	96,0000%	92,0000%	86,6667%	86,6667%	90,0000%	86,6667%
2018	98,3333%	98,3333%	98,0000%	96,0000%	93,3333%	93,3333%	95,0000%	93,3333%
2019	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

#### 4.3.3.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi accettano valori negativi.

- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.

#### 4.3.4 Sezione II - Rab Disallineate

La presente sezione è compilabile solo se il campo “Rab disallineata - Art. 24 RTDG” della maschera “Affidamento concessioni a seguito gara d’ambito” risulta uguale a “Sì”.

Ai fini del calcolo si deve seguire la procedura riportata nella determina 4 marzo 2020, 4/2020 DIEU.

##### 4.3.4.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.
- Se nella maschera “**Affidamento concessioni località a seguito gara d'ambito**”, il campo “**Perimetro interessato**” è uguale a “*Intero perimetro*”, sia la “**Quota Comunale**” che la “**Quota Gestore**” possono essere compilate con valori maggiori di zero.
- Se nella maschera “**Affidamento concessioni località a seguito gara d'ambito**”, il campo “**Perimetro interessato**” è uguale a “*Solo parte comunale*”, solo la “**Quota Comunale**” potrà essere compilata con valori maggiori di zero, la “**Quota Gestore**” dovrà essere lasciata a zero.
- Se nella maschera “**Affidamento concessioni località a seguito gara d'ambito**”, il campo “**Perimetro interessato**” è uguale a “*Solo parte gestore*”, solo la “**Quota Gestore**” potrà essere compilata con valori maggiori di zero, la “**Quota Comunale**” dovrà essere lasciata a zero.

#### 4.3.5 Sezione II - Riclassificazione reti di trasporto

La sezione non è compilabile nell’ambito della presente raccolta dati.

#### 4.3.6 Sezione II bis – Stratificazione contributi

Per le **località nuove** e le **località trasformate** l'impresa distributrice dovrà riportare la stratificazione storica dei contributi. Il valore da riportare deve risultare coerente con quello già dichiarato nelle precedenti raccolte per le località estinte o, nei casi di passaggio di località da non rilevante a rilevante ai fini tariffari, si dovrà procedere alla ripartizione dei contributi (sarà cura dell'impresa distributrice richiedere nell'ambito della raccolta l'abilitazione alla modifica per la località sulla quale sono stati dichiarati i dati nelle precedenti raccolte).

**ATTENZIONE: a partire dall'anno 2014 i valori relativi a “Condotte sostituite (art. 45/3 RTDG)” e “Ammodernamento sistemi odorizzazioni (art. 45/3 RTDG)” dovranno essere riportati rispettivamente nelle colonne “Condotte stradali” e “Impianti principali”, non essendo più previste forme di incentivazione con riferimento a tali tipologie di cespiti.**

**Per tutte le località** con stato diverso da **Verificato con l'Ente concedente**, con riferimento ai cespiti di proprietà del gestore uscente soggetti a trasferimento a titolo oneroso al gestore subentrante, compresi i casi previsti dall'articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11, è possibile modificare i dati già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

In particolare, i valori riferiti alla quota di proprietà dell'impresa distributrice dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto ai dati comunicati per il calcolo delle tariffe.

Si ricorda infine che nel caso in cui lo stato di lavorazione risulti diverso rispetto a quello comunicato nelle precedenti raccolte, lo stesso dovrà essere variato nella sezione **“Stato di lavorazione località”** presente nei **“Dati di Società”**.

##### 4.3.6.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.
- Il campo **“Quota gestore”** deve essere minore o uguale al rispettivo **“Intero perimetro”**.
- Il campo **“Quota comunale”** non è editabile e riporta la differenza tra i rispettivi **“Intero perimetro”** e **“Quota gestore”**.



#### 4.3.7 Sezione III – Riclassifiche

Per le **località nuove** e le **località trasformate** va compilata la presente sezione nei seguenti casi:

- riclassificazioni di infrastrutture di distribuzione in infrastrutture di trasporto;
- riporto di stratificazioni di riclassifiche originariamente attribuite a località estinte (esempio: per separazione impianto di distribuzione) o a località sulle quali sono stati dichiarati i dati anche delle località che passano da non rilevanti a rilevanti ai fini tariffari successivamente al 15 ottobre 2020. In questo caso il valore da riportare deve essere attribuito in coerenza con quello già dichiarato nella medesima sezione “riclassifiche” nelle precedenti raccolte dati (sarà cura dell’impresa distributrice richiedere nell’ambito della raccolta l’abilitazione alla modifica per la località sulla quale sono stati dichiarati i dati nelle precedenti raccolte).

**ATTENZIONE: a partire dall’anno 2014 i valori relativi a “Condotte sostituite (art. 45/3 RTDG)” e “Ammodernamento sistemi odorizzazioni (art. 45/3 RTDG)” dovranno essere riportati rispettivamente nelle colonne “Condotte stradali” e “Impianti principali”, non essendo più previste forme di incentivazione con riferimento a tali tipologie di cespiti.**

**Per tutte le località** con stato diverso da **Verificato con l’Ente concedente**, con riferimento ai cespiti di proprietà del gestore uscente soggetti a trasferimento a titolo oneroso al gestore subentrante, compresi i casi previsti dall’articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11, è possibile modificare i dati già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

In particolare, i valori riferiti alla quota di proprietà dell’impresa distributrice dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto a quelli comunicati per il calcolo delle tariffe.

Per gli anni precedenti al 2019 è necessario utilizzare il *link* “*Rettifica dati inseriti in precedenza*” che consente di accedere ad una *form* dove deve essere selezionato l’anno solare oggetto delle modifiche.

Si ricorda infine che nel caso in cui lo stato di lavorazione risulti diverso rispetto a quello comunicato nelle precedenti raccolte, lo stesso dovrà essere variato nella maschera “**Stato di lavorazione località**” presente nella sezione “**Dati di Società**”.

Come descritto nel paragrafo 2.1, è disponibile la funzionalità che consente di selezionare le località (tramite il bottone: SELEZIONA LOCALITÀ) per le quali, con riferimento ai dati di quota parte dichiarati in anni solari precedenti, è necessario apportare delle modifiche.

#### **4.3.7.1 Modalità di compilazione**

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.
- Il campo **“Quota gestore”** deve essere minore o uguale al rispettivo **“Intero perimetro”**.
- Il campo **“Quota comunale”** non è editabile e riporta la differenza tra i rispettivi **“Intero perimetro”** e **“Quota gestore”**.

#### **4.3.8 Sezione III – Riclassifiche per valori VIR**

La sezione non deve essere compilata nella presente raccolta.

#### **4.3.9 Sezione III – Riclassifiche per valori RAB DISALLINEATE**

La sezione non deve essere compilata nella presente raccolta.

#### **4.3.10 Sezione III bis – Stratificazione Contributi per Riclassifiche**

Per le **località nuove** e le **località trasformate** va compilata la presente sezione nei seguenti casi:

- contributi riferiti a riclassifiche di infrastrutture di distribuzione in infrastrutture di trasporto;

- riporto di stratificazioni di contributi riferiti a riclassifiche originariamente attribuite a località estinte (esempio: per separazione impianto di distribuzione) o a località sulle quali sono stati dichiarati i dati anche delle località che passano da non rilevanti a rilevanti ai fini tariffari successivamente al 15 ottobre 2020. In questo caso il valore da riportare deve essere attribuito in coerenza con quello già dichiarato nella medesima sezione “contributi per riclassifiche” nelle precedenti raccolte dati (sarà cura dell'impresa distributrice richiedere nell'ambito della raccolta l'abilitazione alla modifica per la località sulla quale sono stati dichiarati i dati nelle precedenti raccolte).

Il valore dei contributi da associare ai cespiti oggetto della riclassificazione è determinato proporzionalmente al valore dei medesimi cespiti riclassificati.

Qualora si intendano dichiarare valori NON nulli di stratificazione dei contributi per riclassifiche, è necessario che siano state dichiarate riclassifiche per i corrispondenti cespiti, e che tali valori siano stati **precedentemente** salvati nella maschera Riclassifiche.

**ATTENZIONE: a partire dall'anno 2014 i valori relativi a “Condotte sostituite (art. 45/3 RTDG)” e “Ammodernamento sistemi odorizzazioni (art. 45/3 RTDG)” dovranno essere riportati rispettivamente nelle colonne “Condotte stradali” e “Impianti principali”, non essendo più previste forme di incentivazione con riferimento a tali tipologie di cespiti.**

**Per tutte le località** con stato diverso da **Verificato con l'Ente concedente**, con riferimento ai cespiti di proprietà del gestore uscente soggetti a trasferimento a titolo oneroso al gestore subentrante, compresi i casi previsti dall'articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11, è possibile modificare i dati già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

In particolare, i valori riferiti alla quota di proprietà dell'impresa distributrice dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto a quelli comunicati per il calcolo delle tariffe.

Per gli anni precedenti al 2019 è necessario utilizzare il *link* “*Rettifica dati inseriti in precedenza*” che consente di accedere ad una *form* dove deve essere selezionato l'anno solare oggetto delle modifiche.

Si ricorda infine che nel caso in cui lo stato di lavorazione risulti diverso rispetto a quello comunicato nelle precedenti raccolte, lo stesso dovrà essere variato nella maschera “**Stato di lavorazione località**” presente nella sezione “**Dati di Società**”.

Come descritto nel paragrafo 2.1, è disponibile la funzionalità che consente di selezionare le località (tramite il bottone: SELEZIONA LOCALITÀ) per le quali, con riferimento ai dati di quota parte dichiarati in anni solari precedenti, è necessario apportare delle modifiche.

#### 4.3.10.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.
- Il campo **“Quota gestore”** deve essere minore o uguale al rispettivo **“Intero perimetro”**.
- Il campo **“Quota comunale”** non è editabile e riporta la differenza tra i rispettivi **“Intero perimetro”** e **“Quota gestore”**.

#### 4.3.11 Sezione IV – Dismissioni

Per le **località nuove** e le **località trasformate** va compilata la presente sezione nei seguenti casi:

- siano stati radiati e/o dismessi cespiti;
- riporto di stratificazioni di dismissioni originariamente attribuite a località estinte (esempio: per separazione impianto di distribuzione) o a località sulle quali sono stati dichiarati i dati anche delle località che passano da non rilevanti a rilevanti ai fini tariffari successivamente al 15 ottobre 2020 In questo caso il valore da riportare deve essere attribuito in coerenza con quello già dichiarato nella medesima sezione “dismissioni” nelle precedenti raccolte dati (sarà cura dell'impresa distributrice richiedere nell'ambito della raccolta l'abilitazione alla modifica per la località sulla quale sono stati dichiarati i dati nelle precedenti raccolte).

Per “dismissione” si intende il caso di alienazione o dismissione anticipata dei cespiti rispetto alla vita utile rilevante a fini regolatori.

**ATTENZIONE: a partire dall'anno 2014 i valori relativi a “Condotte sostituite (art. 45/3 RTDG)” e “Ammodernamento sistemi odorizzazioni (art. 45/3 RTDG)” dovranno essere riportati rispettivamente nelle colonne “Condotte stradali” e “Impianti principali”, non essendo più previste forme di incentivazione con riferimento a tali tipologie di cespiti.**

**Per tutte le località** con stato diverso da **Verificato con l'Ente concedente**, con riferimento ai cespiti di proprietà del gestore uscente soggetti a trasferimento a titolo oneroso al gestore subentrante, compresi i casi previsti dall'articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11, è possibile modificare i dati già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

In particolare, i valori riferiti alla quota di proprietà dell'impresa distributrice dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto a quelli comunicati per il calcolo delle tariffe.

Per gli anni precedenti al 2019 è necessario utilizzare il *link* "*Rettifica dati inseriti in precedenza*" che consente di accedere ad una *form* dove deve essere selezionato l'anno solare oggetto delle modifiche.

Si ricorda infine che nel caso in cui lo stato di lavorazione risulti diverso rispetto a quello comunicato nelle precedenti raccolte, lo stesso dovrà essere variato nella maschera "**Stato di lavorazione località**" presente nella sezione "**Dati di Società**".

Come descritto nel paragrafo 2.1, è disponibile la funzionalità che consente di selezionare le località (tramite il bottone: SELEZIONA LOCALITÀ) per le quali, con riferimento ai dati di quota parte dichiarati in anni solari precedenti, è necessario apportare delle modifiche.

#### **4.3.11.1 Modalità di compilazione**

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.
- Il campo "**Quota gestore**" deve essere minore o uguale al rispettivo "**Intero perimetro**".
- Il campo "**Quota comunale**" non è editabile e riporta la differenza tra i rispettivi "**Intero perimetro**" e "**Quota gestore**".

#### **4.3.12 Sezione IV – Dismissioni per valori VIR**

La sezione non deve essere compilata nella presente raccolta.

#### 4.3.13 Sezione IV – Dismissioni per valori RAB DISALLINEATE

La sezione non deve essere compilata nella presente raccolta.

#### 4.3.14 Sezione IV bis – Stratificazione contributi per Dismissioni

Per le **località nuove** e le **località trasformate** va compilata la presente sezione nei seguenti casi:

- contributi riferiti a dismissioni;
- riporto di stratificazioni di contributi riferiti a dismissioni originariamente attribuite a località estinte (esempio: per separazione impianto di distribuzione) o a località sulle quali sono stati dichiarati i dati anche delle località che passano da non rilevanti a rilevanti ai fini tariffari successivamente al 15 ottobre 2020. In questo caso il valore da riportare deve essere attribuito in coerenza con quello già dichiarato nella medesima sezione “contributi per dismissioni” nelle precedenti raccolte dati (sarà cura dell’impresa distributrice richiedere nell’ambito della raccolta l’abilitazione alla modifica per la località sulla quale sono stati dichiarati i dati nelle precedenti raccolte).

Nei casi di cessione ad altro soggetto di cespiti in esercizio, alla riduzione del costo storico è associata anche una riduzione dei contributi, determinata in proporzione al valore dei cespiti oggetto di cessione.

**Solo in tali casi, di cessione ad altro soggetto di cespiti in esercizio, con riferimento alle singole località interessate, si devono indicare i valori dei contributi in coerenza con quelli già comunicati nelle precedenti raccolte dati.**

Qualora si intendano dichiarare valori NON nulli di stratificazione dei contributi per dismissioni, è necessario che siano state dichiarate dismissioni per i corrispondenti cespiti, e che tali valori siano stati **precedentemente** salvati nella maschera Dismissioni.

**ATTENZIONE: a partire dall’anno 2014 i valori relativi a “Condotte sostituite (art. 45/3 RTDG)” e “Ammodernamento sistemi odorizzazioni (art. 45/3 RTDG)” dovranno essere riportati rispettivamente nelle colonne “Condotte stradali” e “Impianti principali”, non essendo più previste forme di incentivazione con riferimento a tali tipologie di cespiti.**

**Per tutte le località** con stato diverso da **Verificato con l'Ente concedente**, con riferimento ai cespiti di proprietà del gestore uscente soggetti a trasferimento a titolo oneroso al gestore subentrante, compresi i casi previsti dall'articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11, è possibile modificare i dati già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

In particolare, i valori riferiti alla quota di proprietà dell'impresa distributrice dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto a quelli comunicati per il calcolo delle tariffe.

Per gli anni precedenti al 2019 è necessario utilizzare il *link* "*Rettifica dati inseriti in precedenza*" che consente di accedere ad una *form* dove deve essere selezionato l'anno solare oggetto delle modifiche.

Si ricorda infine che nel caso in cui lo stato di lavorazione risulti diverso rispetto a quello comunicato nelle precedenti raccolte, lo stesso dovrà essere variato nella maschera "**Stato di lavorazione località**" presente nella sezione "**Dati di Società**".

Come descritto nel paragrafo 2.1, è disponibile la funzionalità che consente di selezionare le località (tramite il bottone: SELEZIONA LOCALITÀ) per le quali, con riferimento ai dati di quota parte dichiarati in anni solari precedenti, è necessario apportare delle modifiche.

#### **4.3.14.1 Modalità di compilazione**

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.
- Il campo "**Quota gestore**" deve essere minore o uguale al rispettivo "**Intero perimetro**".
- Il campo "**Quota comunale**" non è editabile e riporta la differenza tra i rispettivi "**Intero perimetro**" e "**Quota gestore**".

## 4.4 Attività di misura

### 4.4.1 Sezione I – Risultati fisici

La presente sezione deve essere compilata solo per le **località trasformate**. Per le **località nuove** e le **località in avviamento** la presente sezione non deve essere compilata.

Il valore da riportare deve risultare coerente con quello già dichiarato nelle precedenti raccolte per le località estinte o, nei casi di passaggio di località da non rilevante a rilevante ai fini tariffari, si dovrà procedere alla ripartizione dei dati fisici (sarà cura dell'impresa distributrice richiedere nell'ambito della raccolta l'abilitazione alla modifica per la località sulla quale sono stati dichiarati i dati nelle precedenti raccolte).

#### 4.4.1.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono essere interi.

### 4.4.2 Sezione II – Costo Storico

Per le **località nuove** e le **località trasformate** l'impresa distributrice dovrà riportare la stratificazione storica degli incrementi patrimoniali. Il valore da riportare deve risultare coerente con quello già dichiarato nelle precedenti raccolte per le località estinte o, nei casi di passaggio di località da non rilevante a rilevante ai fini tariffari, si dovrà procedere alla ripartizione dei dati economici (sarà cura dell'impresa distributrice richiedere nell'ambito della raccolta l'abilitazione alla modifica per la località sulla quale sono stati dichiarati i dati nelle precedenti raccolte).

Devono essere compilate le seguenti due sottosezioni:

- Cespiti per categoria;
- Cespiti per classe di gruppo di misura.



Per le località nuove e le località trasformate l'impresa distributrice dovrà riportare la stratificazione storica degli incrementi patrimoniali (fino all'anno 2011 incluso si utilizza la sottosezione "Cespiti per categoria", dall'anno 2012 si utilizza la sottosezione "Cespiti per classe di gruppo di misura").

Nel dettaglio, nella sottosezione "Cespiti per categoria" dovranno essere inseriti:

- i valori relativi alla categoria di cespiti "**Misuratori impianti RE.MI. (tradizionali ed elettronici)**";
- i valori relativi alla categoria di cespiti "**Concentratori**".

Invece nella sottosezione "Cespiti per classe di gruppo di misura" dovranno essere inseriti:

- i valori relativi alle classi di misuratori appartenenti alla categoria "Misuratori elettronici integrati conformi alle Direttive misura gas<sup>2</sup>", esclusi i misuratori tradizionali resi elettronici a seguito dell'installazione dell'add on;
- i valori relativi alle classi di misuratori, raggruppate in " $G4 \leq \text{Misuratore} \leq G6$ " e " $>G6$ ", appartenenti alla categoria "**Misuratori tradizionali non conformi alle Direttive misura gas**", inclusi quelli su cui è stato installato l'add on;
- i valori relativi agli *add on* installati raggruppati in " $G6 < \text{Misuratore} \leq G40$ " e " $>G40$ ".

Al fine di evitare duplicazioni nel riconoscimento dei costi, nella colonna " $>G6$ " va inserito il costo del solo misuratore, mentre il costo dell'*add on* va inserito nella colonna relativa agli *Add on* sulla base dei due raggruppamenti, " $G6 < \text{Misuratore} \leq G40$ " e " $>G40$ ".

**Per tutte le località** con stato diverso da **Verificato con l'Ente concedente**, con riferimento ai cespiti di proprietà del gestore uscente soggetti a trasferimento a titolo oneroso al gestore subentrante, compresi i casi previsti dall'articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11, è possibile modificare i dati già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

In particolare, i valori riferiti alla quota di proprietà dell'impresa distributrice dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto ai dati comunicati per il calcolo delle tariffe.

Si ricorda infine che nel caso in cui lo stato di lavorazione risulti diverso rispetto a quello comunicato nelle precedenti raccolte, lo stesso dovrà essere variato nella sezione "**Stato di lavorazione località**" presente nei "**Dati di Società**".

---

<sup>2</sup> Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas.

#### **4.4.2.1 Modalità di compilazione**

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.
- Il campo **“Quota gestore”** deve essere minore o uguale al rispettivo **“Intero perimetro”**.
- Il campo **“Quota comunale”** non è editabile e riporta la differenza tra i rispettivi **“Intero perimetro”** e **“Quota gestore”**.

#### **4.4.3 Sezione II - VIR**

Con riferimento all'attività di misura, valgono le regole indicate al punto 4.3.3 del presente documento.

##### **4.4.3.1 Modalità di compilazione**

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi accettano valori negativi.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.

#### **4.4.4 Sezione II - Rab Disallineate**

Con riferimento all'attività di misura, valgono le regole indicate al punto 4.3.4 del presente documento.

##### **4.4.4.1 Modalità di compilazione**

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.

- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.
- Se nella maschera “**Affidamento concessioni località a seguito gara d'ambito**”, il campo “**Perimetro interessato**” è uguale a “*Intero perimetro*”, sia la “**Quota Comunale**” che la “**Quota Gestore**” possono essere compilate con valori maggiori di zero.
- Se nella maschera “**Affidamento concessioni località a seguito gara d'ambito**”, il campo “**Perimetro interessato**” è uguale a “*Solo parte comunale*”, solo la “**Quota Comunale**” potrà essere compilata con valori maggiori di zero, la “**Quota Gestore**” dovrà essere lasciata a zero.
- Se nella maschera “**Affidamento concessioni località a seguito gara d'ambito**”, il campo “**Perimetro interessato**” è uguale a “*Solo parte gestore*”, solo la “**Quota Gestore**” potrà essere compilata con valori maggiori di zero, la “**Quota Comunale**” dovrà essere lasciata a zero.

#### 4.4.5 Sezione II - Riclassificazione reti di trasporto

La presente sezione non è compilabile nell'ambito della presente raccolta dati.

#### 4.4.6 Sezione II bis – Stratificazione contributi

Per le **località nuove** e le **località trasformate** l'impresa distributrice dovrà riportare la stratificazione storica dei contributi. Il valore da riportare deve risultare coerente con quello già dichiarato nelle precedenti raccolte per le località estinte o, nei casi di passaggio di località da non rilevante a rilevante ai fini tariffari, si dovrà procedere alla ripartizione dei contributi (sarà cura dell'impresa distributrice richiedere nell'ambito della raccolta l'abilitazione alla modifica per la località sulla quale sono stati dichiarati i dati nelle precedenti raccolte).

Devono essere compilate le seguenti due sottosezioni:

- Cespiti per categoria;
- Cespiti per classe di gruppo di misura.

Per le località nuove e le località trasformate l'impresa distributrice dovrà riportare la stratificazione storica dei contributi incassati (fino all'anno 2011 incluso si utilizza la sottosezione "Cespiti per categoria", dall'anno 2012 si utilizza la sottosezione "Cespiti per classe di gruppo di misura"); nei casi di separazione/unione il valore da riportare deve risultare coerente con quello già dichiarato nelle precedenti raccolte per le località estinte.

Nel dettaglio, nella sottosezione "Cespiti per categoria" dovranno essere inseriti:

- il valore dei contributi relativi alla categoria di cespiti "**Misuratori impianti RE.MI. (tradizionali ed elettronici)**";
- il valore dei contributi relativi alla categoria di cespiti "**Concentratori**".

Invece nella sottosezione "Cespiti per classe di gruppo di misura" dovranno essere inseriti:

- il valore dei contributi relativi alle classi di misuratori appartenenti alla categoria "**Misuratori elettronici integrati conformi alle Direttive misura gas<sup>3</sup>**", esclusi i misuratori tradizionali resi elettronici a seguito dell'installazione dell'add on;
- il valore dei contributi relativi alle classi di misuratori, raggruppate in "**G4 ≤ Misuratore ≤ G6**" e "**>G6**", appartenenti alla categoria "**Misuratori tradizionali non conformi alle Direttive misura gas<sup>4</sup>**", inclusi quelli su cui è stato installato l'add on;
- il valore dei contributi relativi agli *add on* installati raggruppati in "**G6 < Misuratore ≤ G40**" e "**>G40**".

**Per tutte le località** con stato diverso da **Verificato con l'Ente concedente**, con riferimento ai cespiti di proprietà del gestore uscente soggetti a trasferimento a titolo oneroso al gestore subentrante, compresi i casi previsti dall'articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11, è possibile modificare i dati già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

In particolare, i valori riferiti alla quota di proprietà dell'impresa distributrice dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto ai dati comunicati per il calcolo delle tariffe.

Si ricorda infine che nel caso in cui lo stato di lavorazione risulti diverso rispetto a quello comunicato nelle precedenti raccolte, lo stesso dovrà essere variato nella sezione "**Stato di lavorazione località**" presente nei "**Dati di Società**".

---

<sup>3</sup> Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas.

<sup>4</sup> Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas.

#### 4.4.6.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.
- Il campo “**Quota gestore**” deve essere minore o uguale al rispettivo “**Intero perimetro**”.
- Il campo “**Quota comunale**” non è editabile e riporta la differenza tra i rispettivi “**Intero perimetro**” e “**Quota gestore**”.

#### 4.4.7 Sezione III – Riclassifiche

Per le **località nuove** e le **località trasformate** va compilata la presente sezione nei seguenti casi:

- riclassificazioni di infrastrutture di distribuzione in infrastrutture di trasporto;
- riporto di stratificazioni di riclassifiche originariamente attribuite a località estinte (esempio: per separazione impianto di distribuzione) o a località sulle quali sono stati dichiarati i dati anche delle località che passano da non rilevanti a rilevanti ai fini tariffari successivamente al 15 ottobre 2020. In questo caso il valore da riportare deve essere attribuito in coerenza con quello già dichiarato nella medesima sezione “riclassifiche” nelle precedenti raccolte dati (sarà cura dell'impresa distributrice richiedere nell'ambito della raccolta l'abilitazione alla modifica per la località sulla quale sono stati dichiarati i dati nelle precedenti raccolte).

Con riferimento alle modalità di compilazione valgono le regole indicate nella “Sezione II - Costo storico” (cfr. paragrafo 4.4.2).

**Per tutte le località** con stato diverso da **Verificato con l'Ente concedente**, con riferimento ai cespiti di proprietà del gestore uscente soggetti a trasferimento a titolo oneroso al gestore subentrante, compresi i casi previsti dall'articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11, è possibile modificare i dati già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

In particolare, i valori riferiti alla quota di proprietà dell'impresa distributrice dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto a quelli comunicati per il calcolo delle tariffe.

Per gli anni precedenti al 2019 è necessario utilizzare il *link* “*Rettifica dati inseriti in precedenza*” che consente di accedere ad una *form* dove deve essere selezionato l’anno solare oggetto delle modifiche.

Si ricorda infine che nel caso in cui lo stato di lavorazione risulti diverso rispetto a quello comunicato nelle precedenti raccolte, lo stesso dovrà essere variato nella maschera “**Stato di lavorazione località**” presente nella sezione “**Dati di Società**”.

Come descritto nel paragrafo 2.1, è disponibile la funzionalità che consente di selezionare le località (tramite il bottone: SELEZIONA LOCALITÀ) per le quali, con riferimento ai dati di quota parte dichiarati in anni solari precedenti, è necessario apportare delle modifiche.

#### **4.4.7.1 Modalità di compilazione**

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.
- Il campo “**Quota gestore**” deve essere minore o uguale al rispettivo “**Intero perimetro**”.
- Il campo “**Quota comunale**” non è editabile e riporta la differenza tra i rispettivi “**Intero perimetro**” e “**Quota gestore**”.

#### **4.4.8 Sezione III – Riclassifiche per valori VIR**

La sezione non deve essere compilata nella presente raccolta.

#### **4.4.9 Sezione III – Riclassifiche per valori RAB DISALLINEATE**

La sezione non deve essere compilata nella presente raccolta.

#### **4.4.10 Sezione III bis – Stratificazione Contributi per Riclassifiche**

Per le **località nuove** e le **località trasformate** va compilata la presente sezione nei seguenti casi:

- contributi riferiti a riclassifiche di infrastrutture di distribuzione in infrastrutture di trasporto;
- riporto di stratificazioni di contributi riferiti a riclassifiche originariamente attribuite a località estinte (esempio: per separazione impianto di distribuzione) o a località sulle quali sono stati dichiarati i dati anche delle località che passano da non rilevanti a rilevanti ai fini tariffari successivamente al 15 ottobre 2020. In questo caso il valore da riportare deve essere attribuito in coerenza con quello già dichiarato nella medesima sezione “contributi per riclassifiche” nelle precedenti raccolte dati (sarà cura dell'impresa distributrice richiedere nell'ambito della raccolta l'abilitazione alla modifica per la località sulla quale sono stati dichiarati i dati nelle precedenti raccolte).

Il valore dei contributi da associare ai cespiti oggetto della riclassificazione è determinato proporzionalmente al valore dei medesimi cespiti riclassificati.

Qualora si intendano dichiarare valori **NON** nulli di stratificazione dei contributi per riclassifiche, è necessario che siano state dichiarate riclassifiche per i corrispondenti cespiti, e che tali valori siano stati **precedentemente** salvati nella maschera Riclassifiche.

Con riferimento alle modalità di compilazione valgono le regole indicate nella “Sezione II bis - Stratificazione contributi” (cfr. paragrafo 4.4.3).

**Per tutte le località** con stato diverso da **Verificato con l'Ente concedente**, con riferimento ai cespiti di proprietà del gestore uscente soggetti a trasferimento a titolo oneroso al gestore subentrante, compresi i casi previsti dall'articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11, è possibile modificare i dati già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

In particolare, i valori riferiti alla quota di proprietà dell'impresa distributrice dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto a quelli comunicati per il calcolo delle tariffe.

Per gli anni precedenti al 2019 è necessario utilizzare il *link* “*Rettifica dati inseriti in precedenza*” che consente di accedere ad una *form* dove deve essere selezionato l'anno solare oggetto delle modifiche.

Si ricorda infine che nel caso in cui lo stato di lavorazione risulti diverso rispetto a quello comunicato nelle precedenti raccolte, lo stesso dovrà essere variato nella maschera “**Stato di lavorazione località**” presente nella sezione “**Dati di Società**”.

Come descritto nel paragrafo 2.1, è disponibile la funzionalità che consente di selezionare le località (tramite il bottone: SELEZIONA LOCALITÀ) per le quali, con riferimento ai dati di quota parte dichiarati in anni solari precedenti, è necessario apportare delle modifiche.

#### 4.4.10.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.
- Il campo “**Quota gestore**” deve essere minore o uguale al rispettivo “**Intero perimetro**”.
- Il campo “**Quota comunale**” non è editabile e riporta la differenza tra i rispettivi “**Intero perimetro**” e “**Quota gestore**”.

#### 4.4.11 Sezione IV – Dismissioni

Per le **località nuove** e le **località trasformate** va compilata la presente sezione nei seguenti casi:

- siano stati radiati e/o dismessi cespiti;
- riporto di stratificazioni di dismissioni originariamente attribuite a località estinte (esempio: per separazione impianto di distribuzione) o a località sulle quali sono stati dichiarati i dati anche delle località che passano da non rilevanti a rilevanti ai fini tariffari successivamente al 15 ottobre 2020. In questo caso il valore da riportare deve essere attribuito in coerenza con quello già dichiarato nella medesima sezione “dismissioni” nelle precedenti raccolte dati (sarà cura dell'impresa distributrice richiedere nell'ambito della raccolta l'abilitazione alla modifica per la località sulla quale sono stati dichiarati i dati nelle precedenti raccolte).

Per “**dismissione**” si intende il caso di alienazione o dismissione anticipata dei cespiti rispetto alla vita utile rilevante a fini regolatori.

#### **DISMISSIONE ORDINARIA**

Per dismissione ordinaria si intende la dismissione dichiarata in corrispondenza dell'incremento patrimoniale già comunicato nelle precedenti raccolte dati nella sezione costo storico.



Tale criterio viene applicato a tutte le dismissioni dichiarate che non rientrano nella fattispecie di dismissione prevista dalle “*Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas per gruppi di misura*”.

Pertanto, con riferimento alla singola località, per ciascun anno e per ciascuna classe di cespiti, si devono indicare i valori del costo storico, coerenti con quelli già comunicati come incrementi patrimoniali nelle precedenti raccolte dati, relativi a cespiti alienati o dismessi anticipatamente nell’anno 2019; tali valori devono essere stratificati in coerenza con la dismissione contabile.

#### **DISMISSIONI PREVISTE DALLE *DIRETTIVE PER LA MESSA IN SERVIZIO DEI GRUPPI DI MISURA DEL GAS PER GRUPPI DI MISURA DI CLASSE > G6***

Con riferimento ai gruppi di misura di classe >G6<sup>5</sup>, dismessi nell’ambito del programma di sostituzione previsto dalle “*Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas per gruppi di misura*”, il valore della dismissione deve essere dichiarato secondo le disposizioni di cui all’articolo 57, comma 1, della RTDG ovvero la dismissione deve essere portata convenzionalmente in diminuzione della stratificazione dei valori netti storici a partire dai valori delle immobilizzazioni nette relative ai cespiti di più antica installazione.

Pertanto, con riferimento alla singola località, per ciascun anno e per ciascuna classe di cespiti, di calibro >G6 alienato o dismesso anticipatamente nell’anno 2018, si deve indicare il valore del costo storico **secondo le disposizioni previste all’articolo 57, comma 1, della RTDG.**

Il valore così dichiarato deve essere riportato anche nella corrispondente colonna relativa ai misuratori di classe >G6 sottostanti all’etichetta “**Mis.conv. sostituiti da mis.ele.**” presente nella maschera di input.

NOTA: Nella seguente TABELLA 1 è reso disponibile il dato relativo al deflatore degli investimenti fissi lordi valido per l’anno tariffe 2021 da utilizzare nei casi previsti dall’articolo 57, comma 1, della RTDG.

TABELLA 1

---

<sup>5</sup> Sono incluse le dismissioni a seguito di sostituzione con misuratori tradizionali con emettitore di impulsi sui quali viene installato l’*add on* (in quest’ultimo caso la sostituzione dovrà riguardare esclusivamente misuratori tradizionali senza emettitore di impulsi).

Anno Cespite ( $t$ )	$d_t^{AT-1}$
1956	34,727
1957	33,761
1958	34,541
1959	34,784
1960	33,388
1961	32,223
1962	30,910
1963	28,592
1964	27,395
1965	27,308
1966	26,574
1967	25,700
1968	25,122
1969	23,722
1970	20,878
1971	19,825
1972	19,194
1973	16,016
1974	12,358
1975	10,541
1976	8,810
1977	7,503
1978	6,626
1979	5,761
1980	4,650
1981	3,803
1982	3,305
1983	2,963
1984	2,713
1985	2,488
1986	2,397
1987	2,297
1988	2,175
1989	2,064
1990	1,936
1991	1,828
1992	1,759
1993	1,694
1994	1,638
1995	1,575
1996	1,523
1997	1,483
1998	1,458
1999	1,436
2000	1,397
2001	1,364
2002	1,330
2003	1,303
2004	1,263
2005	1,224

<b>2006</b>	1,196
<b>2007</b>	1,165
<b>2008</b>	1,129
<b>2009</b>	1,096
<b>2010</b>	1,097
<b>2011</b>	1,072
<b>2012</b>	1,039
<b>2013</b>	1,025
<b>2014</b>	1,024
<b>2015</b>	1,022
<b>2016</b>	1,019
<b>2017</b>	1,019
<b>2018</b>	1,013
<b>2019</b>	1,007
<b>2020</b>	1,000

**DISMISSIONI PREVISTE DALLE *DIRETTIVE PER LA MESSA IN SERVIZIO DEI GRUPPI DI MISURA DEL GAS PER GRUPPI DI MISURA DI CLASSE ≤ G6***

Le disposizioni previste dall'articolo dell'articolo 57, comma 1, non si applicano ai gruppi di misura di classe ≤ G6.

In relazione al riconoscimento dei costi residui di misuratori tradizionali di classe inferiore o uguale a G6 sostituiti con smart meter, l'articolo 11 della deliberazione 570/2019/R/gas da mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture di adottare una determina per la definizione di soluzioni operative per gestire il raccordo tra dismissioni regolatorie e dismissioni contabili.

In attesa dell'emanazione della determina di cui al precedente paragrafo, si ritiene opportuno, analogamente a quanto previsto nella raccolta dati dello scorso anno relativa alle tariffe del 2020, di utilizzare, per ciascun anno e per ciascuna classe di cespiti di calibro ≤ G6 dismesso anticipatamente nell'anno 2019, il criterio descritto nella sezione "**DISMISSIONE ORDINARIA**" del presente manuale.

Il valore, come sopra dichiarato, deve essere riportato anche nella corrispondente colonna relativa ai misuratori di classe ≤ G6 sottostante all'etichetta "**Mis.conv. sostituiti da mis.ele.**" presente nella maschera di input.

Con riferimento alle modalità di compilazione valgono le regole indicate nella "**Sezione II - Costo storico**" (cfr. paragrafo 4.4.2).

**Per tutte le località** con stato diverso da **Verificato con l'Ente concedente**, con riferimento ai cespiti di proprietà del gestore uscente soggetti a trasferimento a titolo oneroso al gestore subentrante, compresi i casi previsti dall'articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11, è possibile modificare i dati già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

In particolare, i valori riferiti alla quota di proprietà dell'impresa distributrice dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto a quelli comunicati per il calcolo delle tariffe.

Per gli anni precedenti al 2019 è necessario utilizzare il *link* "*Rettifica dati inseriti in precedenza*" che consente di accedere ad una *form* dove deve essere selezionato l'anno solare oggetto delle modifiche.

Si ricorda infine che nel caso in cui lo stato di lavorazione risulti diverso rispetto a quello comunicato nelle precedenti raccolte, lo stesso dovrà essere variato nella maschera "**Stato di lavorazione località**" presente nella sezione "**Dati di Società**".

Come descritto nel paragrafo 2.1, è disponibile la funzionalità che consente di selezionare le località (tramite il bottone: SELEZIONA LOCALITÀ) per le quali, con riferimento ai dati di quota parte dichiarati in anni solari precedenti, è necessario apportare delle modifiche.

#### **4.4.11.1 Modalità di compilazione**

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.
- Il campo "**Quota gestore**" deve essere minore o uguale al rispettivo "**Intero perimetro**".
- Il campo "**Quota comunale**" non è editabile e riporta la differenza tra i rispettivi "**Intero perimetro**" e "**Quota gestore**".

#### **4.4.12 Sezione IV – Dismissioni per valori VIR**

La sezione non deve essere compilata nella presente raccolta.

#### 4.4.13 Sezione IV – Dismissioni per valori RAB DISALLINEATE

La sezione non deve essere compilata nella presente raccolta.

#### 4.4.14 Sezione IV bis – Stratificazione contributi per Dismissioni

Per le **località nuove** e le **località trasformate** va compilata la presente sezione nei seguenti casi:

- contributi riferiti a dismissioni;
- riporto di stratificazioni di contributi riferiti a dismissioni originariamente attribuite a località estinte (esempio: per separazione impianto di distribuzione) o a località sulle quali sono stati dichiarati i dati anche delle località che passano da non rilevanti a rilevanti ai fini tariffari successivamente al 15 ottobre 2020. In questo caso il valore da riportare deve essere attribuito in coerenza con quello già dichiarato nella medesima sezione “contributi per dismissioni” nelle precedenti raccolte dati (sarà cura dell’impresa distributrice richiedere nell’ambito della raccolta l’abilitazione alla modifica per la località sulla quale sono stati dichiarati i dati nelle precedenti raccolte).

Nei casi di cessione ad altro soggetto di cespiti in esercizio, alla riduzione del costo storico è associata anche una riduzione dei contributi, determinata in proporzione al valore dei cespiti oggetto di cessione.

**Solo in tali casi, di cessione ad altro soggetto di cespiti in esercizio, con riferimento alle singole località interessate, si devono indicare i valori dei contributi in coerenza con quelli già comunicati nelle precedenti raccolte dati.**

Qualora si intendano dichiarare valori NON nulli di stratificazione dei contributi per dismissioni, è necessario che siano state dichiarate dismissioni per i corrispondenti cespiti, e che tali valori siano stati **precedentemente** salvati nella maschera dismissioni.

Con riferimento alle modalità di compilazione valgono le regole indicate nella “Sezione II bis - Stratificazione contributi” (cfr. paragrafo 4.4.3).

**Per tutte le località** con stato diverso da **Verificato con l’Ente concedente**, con riferimento ai cespiti di proprietà del gestore uscente soggetti a trasferimento a titolo oneroso al gestore subentrante, compresi i casi previsti dall’articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11, è possibile modificare i dati già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

In particolare, i valori riferiti alla quota di proprietà dell'impresa distributrice dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto a quelli comunicati per il calcolo delle tariffe.

Per gli anni precedenti al 2019 è necessario utilizzare il *link* “*Rettifica dati inseriti in precedenza*” che consente di accedere ad una *form* dove deve essere selezionato l'anno solare oggetto delle modifiche.

Si ricorda infine che nel caso in cui lo stato di lavorazione risulti diverso rispetto a quello comunicato nelle precedenti raccolte, lo stesso dovrà essere variato nella maschera “**Stato di lavorazione località**” presente nella sezione “**Dati di Società**”.

Come descritto nel paragrafo 2.1, è disponibile la funzionalità che consente di selezionare le località (tramite il bottone: SELEZIONA LOCALITÀ) per le quali, con riferimento ai dati di quota parte dichiarati in anni solari precedenti, è necessario apportare delle modifiche.

#### **4.4.14.1 Modalità di compilazione**

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.
- Il campo “**Quota gestore**” deve essere minore o uguale al rispettivo “**Intero perimetro**”.
- Il campo “**Quota comunale**” non è editabile e riporta la differenza tra i rispettivi “**Intero perimetro**” e “**Quota gestore**”.

## 4.5 Allegati

### 4.5.1 Invio certificazioni

Indice raccolte	Anagrafiche	Pannello di controllo RACCOLTA
<b>INVIO CERTIFICAZIONI - ANNO 2018</b>		
Certificazioni da scaricare e inviare obbligatoriamente		
<b>RICHIESTA DI DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO</b> Deve essere firmato dal legale rappresentante dell'impresa distributrice (articolo 2 comma 1 della RTDG)		
Nome: Determinazione Tariffa.pdf	Data invio: 21-11-2019	
<b>DICHIARAZIONE DI VERIDICITA' DEI DATI TRASMESSI.</b> E' la dichiarazione di cui all'articolo 2 comma 4 della RTDG.		
Nome: Dichiarazione veridicità.pdf	Data invio: 21-11-2019	
<b>DICHIARAZIONE RELATIVA AI DATI DI INVESTIMENTO A PRECONSUNTIVO</b>		
Nome: Dichiarazione dati investimento.pdf	Data invio: 21-11-2019	
<b>RICHIESTA DI DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO PER LE LOCALITÀ SORTE DOPO IL 16 OTTOBRE 2019</b>		
<input type="button" value="Sfoggia..."/> Nessun file selezionato. (sostituirà l'eventuale file precedentemente caricato)	<input type="button" value="ALLEGA"/>	<a href="#">Download template</a>
<b>Certificazione non ancora caricata</b>		
<b>DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ DEI DATI TRASMESSI PER LE LOCALITÀ SORTE DOPO IL 16 OTTOBRE 2019</b>		
<input type="button" value="Sfoggia..."/> Nessun file selezionato. (sostituirà l'eventuale file precedentemente caricato)	<input type="button" value="ALLEGA"/>	<a href="#">Download template</a>
<b>Certificazione non ancora caricata</b>		
<input type="button" value="SALVA"/> <input type="button" value="ANNULLA"/> <input type="button" value="INVIO DEFINITIVO"/>		

**Figura 5.6: Sezione invio certificazioni**

Le certificazioni che devono essere caricate sono quelle di seguito riportate nel presente documento (allegato 4 e allegato 5).

L'obbligo di caricamento vale solo per le imprese di distribuzione che gestiscono località nuove o località trasformate o che hanno avviato una gestione d'ambito nel periodo tra il 16 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 estremi inclusi.

Nella pagina certificazioni sono anche visibili ma non modificabili le dichiarazioni già caricate nella precedente raccolta dati.

Per caricare i file occorre premere il bottone Sfoglia<sup>6</sup>, selezionare il file dal proprio disco fisso e confermare premendo il tasto Allega. L'operazione deve essere ripetuta per ciascuna delle dichiarazioni che si intendono caricare, ognuna delle quali deve essere contenuta in **un singolo file**. Una volta caricati i file desiderati, salvare prima di abbandonare la pagina. Affinché il salvataggio vada a buon fine è necessario che tutte le certificazioni obbligatorie siano state inviate.

**Si raccomanda di caricare dei file separati per ciascuna delle dichiarazioni richieste, ognuno dei quali contenente le sole informazioni pertinenti.**

---

<sup>6</sup> Il nome e l'aspetto di questo bottone possono variare a seconda del browser utilizzato.



Allegato 4

**Richiesta di determinazione della tariffa di riferimento per le località sorte dopo il 15 ottobre 2020, per le località in avviamento e per l'avvio di gestione d'ambito tariffario intervenute nel periodo dal 16 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020**

IL/LA SOTTOSCRITTO/A \_\_\_\_\_  
NATO/A A \_\_\_\_\_  
IL \_\_\_\_\_  
RESIDENTE IN \_\_\_\_\_  
VIA \_\_\_\_\_  
IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ \_\_\_\_\_  
AVENTE SEDE LEGALE IN \_\_\_\_\_ VIA \_\_\_\_\_  
CODICE FISCALE \_\_\_\_\_ PARTITA IVA \_\_\_\_\_  
TELEFAX \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
INDIRIZZO E-MAIL \_\_\_\_\_

richiede a codesta Autorità

AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1 DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE 27 DICEMBRE 2019, 570/2019/R/GAS, DI DETERMINARE LA TARIFFA DI RIFERIMENTO, **PER LE LOCALITÀ SORTE SUCCESSIVAMENTE AL 15 OTTOBRE 2020 E FINO AL 31 DICEMBRE 2020, PER LE LOCALITÀ IN AVVIAMENTO** E PER L'AVVIO DELLE GESTIONI D'AMBITO TARIFFARIO PER LA SOCIETÀ SOPRA INDICATA.

AL RIGUARDO ALLEGA DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ RELATIVA ALL'INVIO DEI DATI ED INFORMAZIONI ED ALLA VERIDICITÀ DEGLI STESSI NELL'AMBITO DELLE DISPOSIZIONI PER LA REGOLAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 27 DICEMBRE 2019, 570/2019/R/GAS.

DATA

IN FEDE

**Allegato 5**

**Dichiarazione relativa all'invio dei dati ed informazioni ed alla veridicità degli stessi  
nell'ambito delle disposizioni per la regolazione delle tariffe per l'attività di  
distribuzione e misura del gas di cui alla deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019,  
570/2019/R/gas**

IL/LA SOTTOSCRITTO/A \_\_\_\_\_  
NATO/A A \_\_\_\_\_  
IL \_\_\_\_\_  
RESIDENTE IN \_\_\_\_\_  
VIA \_\_\_\_\_  
IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ \_\_\_\_\_  
AVENTE SEDE LEGALE IN \_\_\_\_\_ VIA \_\_\_\_\_  
CODICE FISCALE \_\_\_\_\_ PARTITA IVA \_\_\_\_\_  
TELEFAX \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
INDIRIZZO E-MAIL \_\_\_\_\_

**DICHIARA CHE**

- CON RIFERIMENTO ALLE LOCALITÀ SORTE SUCCESSIVAMENTE AL 15 OTTOBRE 2020 E FINO AL 31 DICEMBRE 2020 E ALLE LOCALITÀ IN AVVIAMENTO LE INFORMAZIONI E I DATI TRASMESSI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO PROVVISORIA PER L'ANNO 2021 E PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO DEFINITIVA PER L'ANNO 2020 IN DATA \_\_\_\_\_ SONO COMPLETI E VERITIERI;
- CON RIFERIMENTO ALLE LOCALITÀ SORTE SUCCESSIVAMENTE AL 15 OTTOBRE 2020 E FINO AL 31 DICEMBRE 2020 E ALLE LOCALITÀ IN AVVIAMENTO, LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE TRASMESSI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO PROVVISORIA PER L'ANNO 2021 E PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO DEFINITIVA PER L'ANNO 2020 IN DATA \_\_\_\_\_ CORRISPONDONO CON I VALORI CONTENUTI NEI LIBRI CONTABILI DELL'IMPRESA E/O, SE APPLICABILE, DEL SOGGETTO PROPRIETARIO DEI CESPITI E CHE TALI DATI E INFORMAZIONI, LIMITATAMENTE AI CESPITI OGGETTO DI ACQUISIZIONE NEL CORSO DELL'ANNO 2020, CORRISPONDONO CON I VALORI CONTENUTI NEI LIBRI CONTABILI DEL SOGGETTO ACQUISITO;
- IN CASO DI ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI PER AMBITO INTERVENUTE SUCCESSIVAMENTE AL 15 OTTOBRE 2020 E FINO AL 31 DICEMBRE 2020, LE INFORMAZIONI E I DATI TRASMESSI IN DATA \_\_\_\_\_ RISULTANO COERENTI CON LE INFORMAZIONI E I DATI CONTENUTI NEI BANDI DI GARA PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI, DI CUI ALL'ARTICOLO 9 DEL DECRETO 12 NOVEMBRE 2011, N. 226, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO, E CON LA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DALL'IMPRESA DISTRIBUTTRICE IN SEDE DI GARA.

DATA

IN FEDE

## 5 Richiesta di informazioni

Per eventuali informazioni e supporto di tipo tecnico è possibile contattare il numero verde:



attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.30. In alternativa è disponibile l'indirizzo di posta elettronica: [infoanagrafica@arera.it](mailto:infoanagrafica@arera.it)

L'eventuale rettifica dei dati già inviati in modo definitivo deve essere autorizzata dall'Autorità. L'esercente può iniziare l'operazione di richiesta di rettifica contattando il servizio clienti al numero e all'indirizzo e-mail sopra riportati.

Se l'Autorità deciderà di abilitare l'utente per questa operazione, gli verrà inviata una e-mail di notifica e comparirà, all'interno della raccolta, un bottone che consentirà all'utente di effettuare la richiesta all'Autorità. Nella richiesta deve essere specificata la motivazione della rettifica. Gli uffici dell'Autorità, valutata la motivazione, decideranno se autorizzare la modifica e l'utente sarà avvisato tramite e-mail.

Nelle mail è sempre necessario indicare ragione sociale e PIVA del soggetto per il quale si sta inviando la richiesta e un recapito telefonico del referente.